

# IL PROGETTO DI VITA DEI SALESIANI DI DON BOSCO

*Guida alla lettura  
delle Costituzioni salesiane*

Roma 1986

**Editrice S.D.B.**  
**Edizione extra commerciale**

**Direzione Generale Opere Don Bosco**  
**Via della Pisana, 1111**  
**Casella Postale 9092**  
**00163 Roma Aurelio**

## PRESENTAZIONE

*Tra gli «Orientamenti operativi e Deliberazioni» del CG22 si legge: «Il Rettor Maggiore con il suo Consiglio consideri l'opportunità di preparare sulle Costituzioni rinnovate un 'Commento' che serva ad approfondirne il senso, coglierne la portata spirituale e stimolare i confratelli a viverle.»*

*Il Rettor Maggiore e il suo Consiglio considerarono assai significativo il suggerimento capitolare.*

*Perciò fin dal dicembre '84 si studiò il modo di rispondere a tale impegno; si dovette tuttavia costatare che non era facile una rapida attuazione del lavoro.*

*Nei primi mesi dell'85 il Rettor Maggiore costituì un'équipe formata da una quindicina di confratelli, competenti e disponibili, presentando loro una distribuzione organica del contenuto delle Parti e assegnando a ciascuno un settore di lavoro. Indicò anche alcuni criteri da seguire nella redazione per raggiungere gli obiettivi proposti dal CG22.*

*Nel dicembre '85 poteva già essere presentato ai membri del Consiglio generale un abbondante materiale di prima redazione, in vista di una sua attenta revisione critica e di una possibile ristrutturazione.*

*La bozza iniziale, le osservazioni e le proposte raccolte furono quindi consegnate al Segretario generale, don Francesco Maraccani, con il compilo di dare, nei limiti del possibile, omogeneità, proporzione, linearità, armonia di contenuti e adeguata documentazione al testo.*

*All'inizio del presente mese di settembre '86 tutto il materiale era pronto per la stampa.*

<sup>1</sup> CG22, Orientamento 1.4, cf. Documenti n. 4.

<sup>2</sup> L'équipe è composta dai seguenti confratelli: AUBRY Joseph, BISSOLI Cesare, Bosco Giovanni Battista, FRANZINI Clemente, FRATTALLONE Raimondo, Loss Nicolò, MARACCANI Francesco, Motto Francesco, NATALI Paolo, NICOLCSSI Giuseppe, PARON Omero, SCHWARZ Ludwig, SCRivo Gaetano, VAN LGYN Adriaan, Vecchi Juan Edmondo, VIGANO Angelo, VIGANO Egidio.

*Seguendo il pensiero del CG22 il Commento si propone sostanzialmente tre finalità, che gli danno un volto proprio: - approfondimento dottrinale e pratico del senso delle Costituzioni; - percezione viva della loro portata spirituale; - stimolo convincente per la vita quotidiana.*

*Dal punto di vista redazionale si è scelta la strada del commento «articolo per articolo», tranne che per la quarta Parte riguardante le strutture di animazione e di governo. Pur tenendo conto della collocazione di ciascun articolo nel contesto suo proprio (capitolo e parte) e nell'insieme del progetto costituzionale, si è privilegiato l'approfondimento dei contenuti di ogni singolo articolo, con riferimento alle fonti ecclesiali e salesiane e con stimoli per la riflessione e per la prassi.*

*Al Commento dei singoli articoli è anteposta una Introduzione generale sul significato della Regola nella vita religiosa, una sintesi dell'evoluzione storica delle nostre Costituzioni e una visione organica della struttura globale dell'attuale testo rielaborato.*

*Sono inserite anche delle visioni di sintesi all'inizio di ognuna della Parti, una breve e appropriata spiegazione delle citazioni bibliche dei singoli capitoli e una concisa illuminazione sul nesso intrinseco vigente tra Costituzioni e Regolamenti generali.*

*Per far emergere la portata spirituale del Commento sono inoltre formulate delle preghiere, che aiutano a riprendere il contenuto degli articoli in forma orante.*

*Tra i criteri che hanno guidato la redazione del Commento ricordiamo i seguenti:*

- curare l'esattezza della dottrina e l'oggettività degli aspetti storici; - muoversi nell'orbita del Vaticano II e delle direttive del Magistero della Chiesa; fondarsi, per quanto possibile, sui nostri documenti di maggior autorità (riferimento a Don Bosco e alle fonti salesiane, ai Capitoli generali, agli Atti del Consiglio generale, alla 'Ratio', agli scritti di testimoni particolarmente significativi...);*
- sottolineare gli aspetti di sequela del Cristo, di fedeltà al Fondatore, di risposta profetica ai tempi nuovi;*
- tener presente, in ogni articolo, l'unità globale del testo, quella di ciascuna delle parti e dei singoli capitoli;*
- esprimersi con uno stile possibilmente chiaro e didattico.*

*Da quanto detto si può dedurre che il lavoro non ha pretese scientifiche. È fondato tuttavia su una esigente serietà di studio e di ricerca da parte della équipe di co-autori, dotati di sensibilità e competenza salesiana nel settore dei contenuti loro assegnati.*

*Essendo un libro che commenta un testo costituzionale ripensato «comunitariamente» (quindi redatto con certe differenze di stile e di sensibilità, anche se poi accuratamente unificate da una speciale commissione), il Commento partecipa di questa caratteristica di collaborazione collegiale, mostrando visibilmente (è facile costatarlo) certa diversità negli apporti.*

*Da un altro punto di vista, però, questa varietà arricchisce il valore oggettivo dei contenuti che intendono, come le Costituzioni stesse, ispirare uno stile di vita fatto più di esperienza comunitaria vissuta che di logica personale e di stile unitario.*

*Non è un libro da leggersi d'un fiato come se fosse un romanzo, ma piuttosto da meditare seguendo la lettura di determinati articoli. Potrà perciò risultare particolarmente utile per la riflessione e la preghiera - fatta personalmente o in comunità.*

*Conviene inoltre avvertire che non si tratta di un documento ufficiale, discusso e approvato nei singoli paragrafi dal Rettor Maggiore con il suo Consiglio; bensì di un testo autorevole, alla cui redazione e revisione hanno posto mano anche il Rettor Maggiore e i singoli membri del Consiglio generale. Ha, dunque, un'autorevolezza e un valore non piccoli in riferimento alla direzione spirituale. e alla formazione salesiana dei confratelli.*

*Mentre invito tutti a farne tesoro, rivolgo un sentito ringraziamento al Segretario generale, che ha coordinato il lavoro, e a ognuno dei valenti collaboratori, per la cui generosa dedizione la Congregazione ha a disposizione questo sussidio qualificato e ricco, che può aiutare le comunità e le persone a percorrere con esito il cammino del rinnovamento conciliare.*

*Roma, 24 settembre 1986.*

**D. Egidio Viganò**

*Rettor Maggiore*

## ABBREVIAZIONI E SIGLE

AA	<i>Apostolicam Actuositatem</i> , Decreto del Concilio Vaticano E
AAS	Acta Apostolicae Sedis
AA. VV.	Autori Vari
ACG	Atti del Consiglio generale (dal 1985)
ACS	Atti del Consiglio (Capitolo) Superiore
AG	<i>Ad gentes</i> , Decreto del Concilio Vaticano II
art.	articolo
ASC.	Archivio Salesiano Centrale
AT	Antico Testamento
can.	canone (del Codice di diritto canonico) <i>cap.</i>
•	Christus Dominus, Decreto del Concilio Vaticano II
Cf., cf-	confronta
CIC	<i>Codex iuris canonici</i> , 1983
CG	Capitolo generale
CGS	Atti del Capitolo Generale Speciale (XX)
CG21	Atti del Capitolo generale XXI
CG22	Documenti del Capitolo generale XXII
Cost	Costituzioni della <i>Società di San Francesco di Sales</i>
•	<i>Communio et progressio</i> , Istruzione pastorale 1971
CRI5	Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari
CT	<i>Catechesi tradendae</i> , Esortaz. Apost. di Giovanni Paolo II, 1979
DV	<i>Dei Verbum</i> , Costituzione del Concilio Vaticano II
EN	<i>Evangelii nuntiandi</i> , Esortaz. Apost. di Paolo VI, 1975
Epistolario	<i>Epistolario di S. Giovanni Bosco, 4 voi, a cura di E. Ceria</i>
ES	<i>Ecclesiae Sanctae</i> , Norme per l'applicazione di alcuni decreti del Concilio Vaticano II, 1966
ET	<i>Evangelica testificatio</i> , Esortaz. Apost. di Paolo VI, 1971
FC	<i>Familiaris consortio</i> , Esortaz. Apost. di Giovanni Paolo II, 1981
F. MOTTO	<i>Costituzioni della Società di San Francesco di Sales</i> 1858-1875, ed. critica a cura di F. Motto, LAS Roana 1982
FSDB	<i>La Formazione dei Salesiani di Don Bosco</i> , 1985
GE	<i>Gravissimum educationis</i> , Dichiaraz. del Concilio Vaticano II
GS	<i>Gaudium et spes</i> , Costituzione del Concilio Vaticano II
IGLH	<i>Instructio Generalis Liturgiae Horarum</i> , 25 marzo 1971

<i>IM</i>	<i>Inter mirifica</i> , Decreto del Concilio Vaticano II
Ic.	luogo citato
<i>Leit. circolari</i>	Lettere circolari di D. M. Rua ai salesiani, Roma 1965
	Lettere circolari di D. P. Albera ai salesiani, Roma 1965
<i>LG</i>	<i>Lumen gentium</i> , Costituzione del Concilio Vaticano II
<i>?VIE</i>	<i>Memorie Biografiche di San Giovanni Bosco</i>
<i>MC</i>	<i>Marialis cultus</i> , Esortaz. Apost. di Paolo VI, 1974
<i>MO</i>	<i>G. Bosco, Memorie dell'Oratorio di S. Francesco di Sales</i> , a cura di E. Ceria, SEI Torino 1946 (ristampa Roma
1986) MR	<i>Mutuae relationes</i> , Criteri direttivi della CRIS, 1978 n. numero
NT	Nuovo Testamento
o. c.	opera citata
OE	G. Bosco, Opere Edite, ristampa anastatica LAS Roma
<i>OT</i>	<i>Optatam lotius</i> , Decreto del Concilio Vaticano II
p.	pagina/e
<i>PC</i>	<i>Perfectae caritatis</i> , Decreto del Concilio Vaticano II
<i>PO</i>	<i>Presbyterorum ordinis</i> , Decreto del Concilio Vaticano II
<i>RC</i>	<i>Renovationis causam</i> , Istruzione della CRIS, 1969
<i>RD</i>	<i>Redemptiionis donum</i> , Esortaz. Apost. di Giovanni Paolo II, 1984
Reg	Regolamenti generali
<i>RRM</i>	Relazione del Rettor Maggiore al CG
RSS	Ricerche Storiche Salesiane, Rivista Istituto Storico Salesiano
SC	Sacrosanctum Concilium, Costituzione del Concilio Vaticano II
v,	vedi

Presentazione	5
Abbreviazioni e sigle	9
Indice	11
<b>I. INTRODUZIONE GENERALE</b>	17
<b>II. UN CENNO ALLA STORIA DEL TESTO</b>	33
<b>III. LA STRUTTURA DEL TESTO</b>	56
<b>PROEMIO</b>	<b>71</b>
<b>PARTE PRIMA:</b>	
<b>I SALESIANI DI DON BOSCO NELLA CHIESA</b>	77
<i>CAP. I LA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES</i>	79
Art. 1 L'azione di Dio nella fondazione e nella vita della nostra Società	84
Art. 2 Natura e missione della nostra Società	90
Art. 3 La nostra consacrazione apostolica	95
Art. 4 La forma della nostra Società	102
Art. 5 La nostra Società nella Famiglia salesiana	109
Art. 6 La nostra Società nella Chiesa	118
Art. 7 La nostra Società nel mondo contemporaneo	124
Art. 8 La presenza di Maria nella nostra Società	130
Art. 9 Patroni e Protettori della nostra Società	136
<i>CAP. II LO SPIRITO SALESIANO</i>	142
Art. 10. La carità pastorale al centro del nostro spirito	148
Art. 11 Il Cristo del Vangelo sorgente del nostro spirito	152
Art. 12 Unione con Dio	158
Art. 13 Senso di Chiesa	164
Art. 14 Predilezione per i giovani	171
Art. 15 Amorevolezza salesiana	177
Art. 16 Spirito di famiglia	183
Art. 17 Ottimismo e gioia	188
Art. 18 Lavoro e temperanza	195
Art. 19 Creatività e flessibilità	203

Art. 20	Sistema preventivo e spirito salesiano	207
Art. 21	Don Bosco nostro modello	213
<i>GAP. III LA PROFESSIONE DEL SALESIANO</i>		219
Art. 22	Vocazione personale del salesiano	223
Art. 23	Significato della nostra professione	228
Art. 24	Formula della professione	234
Art. 25	La professione fonte di santificazione	240

**PARTE SECONDA: INVIATI AI GIOVANI IN COMUNITÀ AL  
SEGUITO DI CRISTO** 247

<i>CAP. IV INVIATI AI GIOVANI</i>		250
<i>Sez. I I DESTINATARI DELLA NOSTRA MISSIONE</i>		255
Art. 26	1 giovani a cui siamo inviati	256
Art. 27	1 giovani del mondo del lavoro	263
Art. 28	1 giovani chiamati per un servizio nella Chiesa	267
Art. 29	Negli ambienti popolari	272
Art. 30	I popoli non ancora evangelizzati	277
<i>Sez. II IL NOSTRO SERVIZIO EDUCATIVO PASTORALE</i>		282
Art. 31	La promozione integrale	283
Art. 32	Promozione personale	290
Art. 33	Promozione sociale e collettiva	296
Art. 34	Evangelizzazione e catechesi	304
Art. 35	Iniziazione alla vita ecclesiale	<b>311</b>
Art. 36	Iniziazione alla vita liturgica	317
Art. 37	Orientamento alle scelte vocazionali	323
Art. 38	Il Sistema preventivo nella nostra missione	330
Art. 39	L'assistenza come atteggiamento e metodo	338
<i>Sez. III I CRITERI DI AZIONE SALESIANA</i>		343
Art. 40	L'oratorio di Don Bosco criterio permanente	344
Art. 41	Criteri ispiratori per le nostre attività e opere	350
Art. 42	Attività e opere	358
Art. 43	La comunicazione sociale	363
<i>Sez. IV I CORRESPONSABILI DELLA MISSIONE</i>		369
Art. 44	Missione comunitaria	370
Art. 45	Responsabilità comuni e complementari	375
Art. 46	I giovani salesiani	386
Art. 47	La comunità educativa e i laici associati al nostro lavoro	390
Art. 48	Solidali con la Chiesa particolare	396



<i>CAP. V IN COMUNITÀ FRATERNE E APOSTOLICHE</i>	401
Art. 49 Valore della vita in comunità	408
Art. 50 I vincoli dell'unità	413
Art. 51 Rapporti di fraterna amicizia	420
Art. 52 Il confratello nella comunità	426
Art. 53 I confratelli anziani e ammalati	431
Art. 54 La morte del confratello	436
Art. 55 Il direttore nella comunità	440
Art. 56 Comunità accogliente	448
Art. 57 Comunità aperta	451
Art. 58 Comunità ispettoriale	457
Art. 59 Comunità mondiale	463
<i>CAP. VI AL SEGUITO DI CRISTO OBBEDIENTE POVERO CASTO</i>	466
Art. 60 Al seguito di Cristo	473
Art. 61 Amore fraterno e apostolico	480
Art. 62 Segno particolare della presenza di Dio	485
Art. 63 Testimonianza del mondo futuro	490
<i>Sez. I LA NOSTRA OBBEDIENZA</i>	494
Art. 64 Significato evangelico della nostra obbedienza	495
Art. 65 Stile salesiano dell'obbedienza e dell'autorità	501
Art. 66 Corresponsabilità nell'obbedienza	508
Art. 67 Obbedienza personale e libertà	513
Art. 68 Esigenze del voto di obbedienza	517
Art. 69 Doni personali e obbedienza	521
Art. 70 Colloquio con il superiore	526
Art. 71 Obbedienza e mistero della croce	532
<i>Sez. II LA NOSTRA POVERTÀ</i>	536
Art. 72 Significato evangelico della nostra povertà	537
Art. 73 Povertà e missione salesiana	542
Art. 74 Esigenze del voto di povertà	548
Art. 75 Impegno personale di povertà	552
Art. 76 La comunione dei beni	558
Art. 77 Testimonianza di povertà nella comunità e nelle opere	563
Art. 78 Il lavoro	569
Art. 79 Solidarietà con i poveri	573
<i>Sez. III LA NOSTRA CASTITÀ</i>	579
Art. 80 Significato evangelico della nostra castità	580
Art. 81 Castità e missione salesiana	587
Art. 82 Castità e maturità umana	593

Art. 83	Castità e vita di comunità	597
Art. 84	Atteggiamenti e mezzi per crescere nella castità	601
<i>CAP. VII IN DIALOGO CON IL SIGNORE</i>		608
Art.85	Il dono della preghiera	615
Art.86	La preghiera salesiana	619
Art.87	Comunità in ascolto della Parola	625
Art.88	Comunità unificata dall'Eucaristia	629
Art.89	Il mistero di Cristo nel tempo	635
Art. 90	Comunità in continua conversione	640
Art. 91	Momenti di rinnovamento	646
Art. 92	Maria nella vita e nella preghiera del salesiano	649
Art. 93	La preghiera personale	655
Art. 94	La memoria dei confratelli defunti	662
Art. 95	La vita come preghiera	664
<b>PARTE TERZA:</b>		
<b>FORMATI PER LA MISSIONE DI EDUCATORI PASTORI</b>		669
<i>CAP. VIII ASPETTI GENERALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE</i>		679
Set. 1 <i>LA FORMAZIONE SALESIANA</i>		681
Art. 96	Vocazione e formazione	682
Art. 97	Orientamento salesiano della formazione	687
Art. 98	L'esperienza formativa	691
Art. 99	Impegno personale e comunitario	698
Art. 100	Unità della formazione e culture	703
Art. 101	Comunità ispettoriale e formazione	708
<i>Sez. II LA FORMAZIONE INIZIALE</i>		713
Art. 102	Complessità e unità della formazione iniziale	715
Art 103.	Le comunità formatrici	720
Art. 104	Ruolo dei formatori	725
Art. 105	Il salesiano in formazione iniziale	730
Art. 106	Curricolo formativo	735
Art. 107	Incorporazione nella Società e periodi formativi	739
Art. 108	Le ammissioni	743
<i>CAP. IX II, PROCESSO FORMATIVO</i>		747
Art. 109	Preparazione al noviziato	750
Art. 110-111	Il noviziato - Durata del noviziato	754
Art. 112	Il maestro dei novizi	761
Art. 113	Periodo della professione temporanea	766

Art. 114 L'immediato postnoviziato	770
Art. 115 Il tirocinio	774
Art. 116 Formazione specifica del salesiano presbitero e del salesiano laico	778
Art. 117 La professione perpetua	782
Art. 118 Esigenza della formazione permanente	785
Art. 119 Formazione permanente come atteggiamento personale	790

## **PARTE QUARTA: IL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELLA NOSTRA SOCIETÀ** 795

<b>CAP. X PRINCIPALI E CRITERI GENERALI</b>	<b>801</b>
Art. 120 Strutture fondamentali della nostra Società	803
Art. 121 Natura del servizio dell'autorità	806
Art. 122 Unità nel governo della Società	812
Art. 123 Partecipazione e corresponsabilità	815
Art. 124 Sussidiarietà e decentramento	820

### **CAP. XI IL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELLA COMUNITÀ MONDIALE** 823

1. Il Sommo Pontefice (art. 125)	825
2. Il Rettor Maggiore (art. 126-129)	827
3. Il Consiglio generale (art. 130-144)	832
Il Vicario del Rettor Maggiore (art. 134)	837
Il Consigliere per la formazione (art. 135)	838
Il Consigliere per la pastorale giovanile (art. 136)	840
Il Consigliere per la Famiglia salesiana e per la comunicazione sociale (art- 137)	842
Il Consigliere per le missioni (art. 138)	846
L'Economo generale (art. 139)	849
I Consiglieri regionali (art. 140. 154. 155)	850
Tre incarichi particolari (art. 144.145)	855
4. Il Capitolo generale (art. 146-153)	858

### **CAP. XII IL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELLA COMUNITÀ ISPETTORIALE** 868

1. Le circoscrizioni giuridiche (art. 156-160)	870
2- L'Ispettore (art. 161-163)	875
3. Il Consiglio ispettoriale (art. 164-169)	878
4. Il Capitolo ispettoriale (art. 170-174)	883

### **CAP. XIII IL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELLA COMUNITÀ LOCALE** 889

1. La comunità locale (art. 175)	891
2. Il Direttore (art. 176-177)	893
3. Il Consiglio locale (art. 178-185)	898
4- L'Assemblea dei confratelli (art. 186)	902

<i>CAP. XIV AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI</i>	906
Art. 187	909
Art. 188	916
Art. 189	919
Art. 190	921
<b>CONCLUSIONE</b>	925
Art. 191 Il diritto proprio della nostra Società	928
Art. 192 Senso e interpretazione delle Costituzioni	932
Art. 193 Valore obbligante delle Costituzioni	936
Art. 194 Separazione dalla Società	940
Art. 195 Fedeltà e perseveranza	945
Art. 196 Una via che conduce all'Amore	950
<b>REGOLAMENTI GENERALI</b>	955
<b>NOTA BIBLIOGRAFICA</b>	964

# I. INTRODUZIONE GENERALE

## LE COSTITUZIONI

Queste «Costituzioni» descrivono autenticamente il *progetto apostolico dei Salesiani di Don Bosco* (cf. Cast 192). Sono la loro «carta d'identità» nella Chiesa e il «libro di vita» nel loro cammino al seguito del Signore.

Don Bosco nel suo testamento spirituale afferma che la Congregazione Salesiana «ha davanti a sé un lieto avvenire» e che la sua vitalità sarà «duratura» fino a tanto che si praticheranno con fedeltà le Costituzioni. La Sede Apostolica le considera come il nostro «Codice fondamentale»,<sup>1</sup> che diviene il parametro per giudicare la genuinità battesimale di chi le professa.

Le Costituzioni, dunque, occupano un posto privilegiato sia nella coscienza personale di ogni salesiano, sia nella vita di tutta la Congregazione.

Di qui l'importanza di conoscerne con chiarezza i contenuti e di impegnarsi a interiorizzarne i valori.

### **Diverso uso del termine «Costituzioni».**

L'origine etimologica della parola «Costituzioni» si trova nel verbo latino «*constituere*».

Tra le svariate accezioni di questo verbo troviamo: «organizzare, creare, fondare un gruppo o una società».

L'uso nel singolare del termine derivato («Costituzione») serve a indicare, quando si tratta di una società-stato, il complesso delle leggi che stanno alla base del suo ordinamento giuridico.

<sup>1</sup> Cf. CIC, can. 587

L'uso invece del plurale («Costituzioni») si riferisce specificamente, nell'ambito ecclesiastico, a un documento fondamentale di vita

religiosa, che precisa le modalità di vita dei membri di un Istituto al seguito di Cristo.

Tale termine ha avuto, lungo i secoli, un significato differenziato nei vari Istituti di vita consacrata.

Il suo uso è invalso propriamente solo dal secolo XIII in poi; prima si parlava prevalentemente di «Regola». Quando, in considerazione della loro autorevolezza e antichità, furono dichiarate intoccabili le famose Regole di S. Benedetto e di S. Agostino (sec. IX e sec. XI rispettivamente), si affiancarono al veterato libro della Regola altri documenti complementari con il fine di interpretarne le ispirazioni, gli orientamenti e le norme in forma più adeguata ai tempi e ai luoghi. *Questi testi* sono stati denominati spesso «Costituzioni», o anche «Istituzioni», «Statuti», «Ordinamenti», ecc.

A partire dal Concilio Lateranense IV (sec. XIII), che ristrutturò la ormai complessa vita religiosa nella Chiesa, si stabilì che, per dar valore ufficiale a un progetto religioso nuovo, era indispensabile l'approvazione espressa della Sede Apostolica.

L'approvazione pontificia autenticava il documento fondamentale delle nuove fondazioni; tale documento poteva poi essere accompagnato da altri testi complementari. Così, per esempio, nella Compagnia di Gesù, fondata nel sec. XVI, si ha: la «Formula Istituti» come documento fondamentale che precisa la struttura dell'Ordine; poi le «Costituzioni», che la completano e la applicano; e inoltre (con l'andar del tempo) i «Decreti» maturati nell'organismo legislativo delle Congregazioni generali (= Capitoli generali).

Solo più tardi, nel periodo in cui apparvero le «Congregazioni moderne» (così chiamate per i loro «voti semplici»), si usò ordinariamente il termine «Costituzioni» per indicare «il documento fondamentale» del loro *progetto di vita religiosa*.

L'iter che il Fondatore doveva percorrere per ottenere l'approvazione pontificia seguiva una prassi ecclesiastica abbastanza uniforme con esigenze giuridiche fisse, soprattutto dal sec. XIX fino al Codice di diritto canonico del 1917. Questo obbligava l'autore ad adattarsi a uno schema prestabilito e a condensare in forme assai sintetiche i valori originali del suo spirito e della sua missione.

Così Don Bosco, per esempio, non poté progettare le sue Costitu-

zioni né con *la libertà* dei Fondatori antichi né con il provvidenziale soffio carismatico del Vaticano II.

## **Evoluzione del suo significato reale.**

Prima di rispondere alla domanda: «Che cosa sono le Costituzioni per i Salesiani di Don Bosco?», è bene tener presente la notevole evoluzione verificatasi intorno al significato reale del termine e, quindi, al suo uso oggi per noi.

Possiamo distinguere tre momenti principali in questa evoluzione di significato. Le Costituzioni sono successivamente intese come:

a. «*Documento applicativo*», che accompagna la Regola: è il senso testé indicato parlando degli Ordini antichi di voti solenni;

b. «*Statuto-base*», che descrive la strutturazione religiosa di una Congregazione moderna di voti semplici secondo lo schema della prassi ecclesiastica vigente (sec. XIX e CIC 1917). (Si noti che i membri delle Congregazioni apostoliche di voti semplici erano considerati praticamente come Religiosi di secondo ordine);

c. «*Carta o Codice fondamentale*» che, conglobando il senso classico di «Regola», descrive l'identità, i valori evangelici e l'indole propria del progetto religioso di un Istituto di vita consacrata. C'è, qui, un salto qualitativo nel significato reale del termine. Lo ha reso possibile il rinnovamento voluto dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

*Il nostro attuale* testo delle Costituzioni entra appunto in quest'ultima significazione. il passaggio dal secondo al terzo momento (che ha promosso le Costituzioni a rango di vera Regola) ha esigito un laborioso e attento ritorno alle origini per ripensare in fedeltà tutto il carisma del Fondatore in vista della nuova e assai ricca prospettiva di poterlo descrivere nel testo costituzionale.

Per farsi una idea concreta della differenza che c'è tra il secondo e il terzo momento, risulta significativo confrontare, per esempio, le esigenze delle «*Normae secundum quas*» (del 1901 e riconfermate sostanzialmente nel 1921), che istituzionalizzavano la prassi ecclesiastica vigente, con il 'Motuproprio' «*Ecclesiae Sanctae*» (1966), che precisò per noi il modo di applicare il Decreto conciliare «*Perfectae caritatis*».

«Normae secundum quas» (1901)

,Ecclesiae sanctae» (1966)

*Elementi da escludersi dal testa delle Costituzioni*

*Le Costituzioni contengano i seguenti elementi:*

«(27) Sono ad escludersi le citazioni dei testi della S. Scrittura, dei Concili, dei santi Padri...

(29) .Non si faccia menzione delle leggi civili, degli ordinamenti della magistratura civile, delle approvazioni del governo, e simili.

(31) Si tolgano le questioni di teologia dogmatica o morale, le decisioni circa dottrine discusse, specialmente in riferimento alla materia dei voti.

- (33) Non hanno posta nelle Costituzioni gli insegnamenti ascetici, le esortazioni spirituali propriamente tali, e le considerazioni mistiche... Dunque, le Costituzioni devono contenere soltanto le leggi costitutive della Congregazione e le norme per gli atti di comunità sia per ciò che si riferisce al governo, sia riguardo alla disciplina e alla condotta di vita».2

«A) Principi evangelici e teologici della vita religiosa e dell'unione di questa con la Chiesa, ed espressioni adatte e sicure, grazie alle quali si interpretino e si osservino lo spirito e le finalità proprie dei Fondatori, come pure le sane tradizioni: tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun Istituto (PC 2b);

B) Le norme giuridiche necessarie per definire chiaramente il carattere, i fini e i mezzi dell'Istituto.

Queste norme non devono essere eccessivamente moltiplicate; ma devono sempre essere espresse in modo adeguato». 3

Il nuovo Codice di diritto canonico (1983) ha codificato questo ultimo significato reale, espresso dalla «Ecclesiae Sanctae»<sup>4</sup>: favorisce e tutela l'originalità dell'indole propria di ogni Istituto, il suo patrimonio spirituale, la sua specificità apostolica. Il Codice fissa alcuni principi generali indispensabili per un'identificazione anche giuridica della vita

a Cf. «Normae secundum qual S. Congregativi Episcoporum et Regutarium procedere solet in approbandis novis Institutis votorum simpliciurnm, Roma 1901 ES II,12

' Cf. CIC, can. 587. 598. 631. 662



consacrata e religiosa, ma lascia, anzi esige, lo spazio necessario per l'identità del proprio carisma. Stabilisce, ed è un bene, che le strutture portanti di un Istituto vengano enunciate con chiarezza e precisione; che la sua «forma» corrisponda alla genuina volontà del Fondatore; che l'organizzazione delle comunità ai vari livelli e l'esercizio dell'autorità siano posti al servizio dei fini vocazionali, e che funzionino adeguatamente la corresponsabilità e la sussidiarietà.

Considerando l'evoluzione avvenuta bisogna riconoscere che si è fatto un cambiamento radicale. Si potrebbe rammentare il paragone, usato da Don Bosco, del passaggio dalla «brutta» alla «bella copia».<sup>5</sup>

Il Concilio non ha voluto una manipolazione del testo del Fondatore, ma una fedele e piena riattualizzazione della sua «esperienza spirituale e apostolica». Considerando gli attuali cambiamenti socioculturali e conoscendo le limitazioni a cui molti testi costituzionali avevano dovuto adeguarsi, il Concilio volle per le Costituzioni il ripristino di tutto il patrimonio originale del Fondatore.

Il testo costituzionale, così, non poteva più ridursi a un semplice statuto giuridico, fatto sostanzialmente di canoni e norme; e nemmeno doveva divenire un trattatello dottrinale generico di vita consacrata. Si doveva rielaborare il testo perché fosse una chiara «descrizione tipologica» dell'indole propria dell'Istituto, ossia offrisse un quadro descrittivo dei tratti caratterizzanti il modello o tipo di esperienza vissuta alle origini e collaudata nella tradizione viva.

L'Ecclesiae Sanctae ha voluto, è vero, che le Costituzioni fossero ricche di principi evangelici, teologici ed ecclesiali; non però come inserzioni artificiali dall'esterno, ma piuttosto come sottolineature ed esplicitazioni emananti dall'interno stesso del progetto vissuto e descritto, e non disgiunte dalle esigenze concrete di una adeguata struttura portante.

Un testo, quindi, che non è semplice frutto di un abile «legislatore» e neppure di un acuto «pensatore», ma di un geniale «capo scuola» di santità e di apostolato.

Così le Costituzioni, oggi, sono per noi la descrizione autorevole di un progetto originale di vita consacrata; esse indicano i principi fonda

mentali della sequela del Cristo e la sua dimensione ecclesiale secondo lo spirito caratteristico del Fondatore. Presentano un'integrazione armonica tra ispirazione evangelica e concretezza di strutture. Più in là delle esigenze istituzionali e normative indispensabili, mettono in vista l'esperienza di Spirito Santo vissuta dal Fondatore e da lui trasmessa all'Istituto.

Possiamo dire che le attuali nostre Costituzioni sono un «Codice fondamentale» più spirituale che giuridico, più distintivo che generico, più apostolico che «conventuale».

## **San Giovanni Bosco Fondatore.**

Come si è accennato, le Costituzioni di una Congregazione sono legate intimamente al Fondatore.

Lo vediamo chiaramente in Don Bosco. Conviene riflettere sulla laboriosa trafila da lui percorsa, durante quasi una ventina d'anni, prima di approdare all'approvazione pontificia dell'aprile 1874.<sup>11</sup>

Egli si è sforzato al massimo, potremmo *dire*, di trasfondere sé stesso nelle Costituzioni, non nel senso di una sostituzione, ma per lasciare un «testamento vivo» che *fosse come lo specchio* che riflettesse i lineamenti più caratteristici del suo volto. A ragione egli stesso ha *potuto affermare* che «Amare Don Bosco è amare le Costituzioni»;<sup>1</sup> e quando ne consegnò una copia a don Cagliero, capo della prima spedizione missionaria, ha potuto dire con commossa persuasione: Ecco Don Bosco che viene con voi (Cf. Cost Proemio).

La comprensione autentica delle Costituzioni rimanda sempre necessariamente alla realtà viva del Fondatore, che rimane il modello vero (cf. Cost 21. 97. 186), l'ottica genuina e la chiave indispensabile di lettura del testo costituzionale. C'è una complementarità intrinseca tra Don Bosco Fondatore e le Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales: ciò comporta, in chi le legge, una conoscenza viva di Don Bosco e della sua vita.

<sup>11</sup> Cf. F. MOTTO, Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales 1858.1875, LAS Roma 1982; cf- anche il capitolo di questo commento sulla storia delle nostre Costituzioni: p. 34 ss Cf. MB XVII, 258, citata nel Proemio delle Costituzioni.

La natura stessa delle Costituzioni, però, ha richiesto altri testi complementari, soprattutto per due ragioni concrete.

La prima dovuta all'impossibilità di rinchiudere tutte le *ricchezze* del patrimonio spirituale (particolarmente se si tiene conto delle limitazioni della prassi ecclesiastica dell'epoca) nel breve testo costituzionale; per questo è importante *avere sempre* presenti anche altri scritti particolarmente significativi del Fondatore (si veda, per esempio, la sezione «Appendice» dell'attuale libretto delle Costituzioni: «Scritti di Don Bosco»).

La seconda ragione si trova nel fatto che le Costituzioni intendono essere un progetto concreto di sequela del Cristo, con una determinata disciplina ascetica e una peculiare metodologia apostolica. Ora se esse descrivono principalmente solo le linee portanti dell'indole propria, dovranno venir completate da proiezioni pratiche e normative trasmesse nella tradizione viva e condensate progressivamente in qualche altro documento complementare. Don Bosco assegnava particolare importanza agli aspetti metodologici della condotta e considerava indispensabile il senso di una adeguata «disciplina religiosa» costantemente aggiornata.

Così la storia di un buon numero di nostri Capitoli generali, incominciando dai primi, vivente ancora il Fondatore, comportò l'elaborazione di concrete deliberazioni regolamentari.<sup>(8)</sup> Basterebbe ricordare, prima del Codice del 1917, i Capitoli generali I (1877), II (1880), IV (1887) e X (1904), nei quali l'attività legislativa della Congregazione è stata particolarmente intensa.

Si arriva così gradualmente alla redazione dei «Regolamenti generali», anch'essi rielaborati e riorganizzati a fondo dopo il Vaticano II. Essi entrano nell'orbita delle Costituzioni; ne applicano e precisano non pochi aspetti pratici. Come ha scritto il Rettor Maggiore in una importante lettera circolare: «Una conoscenza vitale delle Costituzioni non sarà completa e sincera senza un adeguato studio dei Regolamenti. La differenza di natura dei due testi non comporta una discriminazione d'importanza, bensì un'esigenza di mutua integrazione. Come si potrebbe dar forza metodologica alle Costituzioni, se si misconoscessero e si trascurassero i Regolamenti?»<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Cf. in questo commento -Un cenno alla storia dei testi", p. 48-49

<sup>9</sup>E. VIGANO, il testo rinnovato della nostra *Regola di vita*, ACG n. 312 (1985), p. 34

## Costituzioni e Regola di vita.

Abbiamo visto che negli Ordini antichi la «Regola» era un testo *autorevole e classico*, perciò venerato e intoccabile, che risaliva alle prime origini (S. Benedetto, S. Agostino in Occidente), ma che veniva affiancato da altri testi interpretativi ed applicativi, più precisi e anche più vincolanti.

Con l'apparizione di nuovi tipi di vita religiosa sono nati anche nuovi tipi di Regola.

S. Francesco d'Assisi, per esempio, non volle assumere nessuna delle Regole tradizionali come modello per il suo Ordine, ma creò una nuova Regola (con varie redazioni iniziali) più confacente al suo progetto evangelico.

Come si accennava, anche S. Ignazio di Loyola volle una «Formula Istituti» come testo-base, distinto dalle Regole classiche, affiancato dalle Costituzioni e dai successivi ordinamenti dei «Decreti» dell'organo legislativo della Compagnia (la «Congregazione generale»).

Le redazioni delle Regole degli altri Ordini hanno anch'esse una storia complessa con modalità e testi differenti, il cui fine era sempre quello di assicurare sia l'originalità di una propria ispirazione evangelica, sia una metodologia concreta di disciplina di vita.

Tutto ciò conferma che c'è stata, di fatto, una continua evoluzione nel concetto stesso di «Regola», piuttosto fluido e adattabile ai singoli Istituti.

Nelle Congregazioni moderne (di voti semplici) che hanno come documento fondamentale le Costituzioni, il concetto di Regola va innanzitutto riferito alle Costituzioni, ma poi si allarga *in certo modo anche* ai testi che le affiancano appunto per «regolare» la vita dei professi.

Nell'uso domestico, proprio della nostra tradizione salesiana, il termine «Regola» (o «le Regole») risulta spesso sinonimo di «Costituzioni»; Don Bosco lo ha usato in tal senso, quando non esistevano ancora i Regolamenti generali. Ciò può servire per sottolineare ancora meglio (in sintonia con l'uso secolare) il valore fondante che hanno per noi le Costituzioni; ma non si può dimenticare il valore degli altri testi normativi.

Con lo scopo di percepire meglio il significato concreto di «Regola di vita» vale la pena precisare la distinzione e la mutua complementarità fra Costituzioni e Regolamenti.

Secondo il nuovo Codice di diritto canonico le Costituzioni di un Istituto religioso rappresentano la sua «carta fondamentale» e devono contenere:

- «L'intendimento e il progetto del Fondatore, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'Istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'Istituto»,<sup>10</sup>

«Le norme fondamentali relative al governo dell'Istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli». <sup>1</sup> Da un punto di vista giuridico, le Costituzioni divengono vere «leggi ecclesiastiche»; esse «sono approvate dalla competente autorità della Chiesa e soltanto con il suo consenso possono essere modificate»,"

- Nelle Costituzioni, infine, devono essere «adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici». <sup>13</sup>

*I Regolamenti generali*, che affiancano le Costituzioni, regolano invece la vita pratica, la disciplina e l'attività della nostra Società. «Essi contengono le applicazioni concrete e pratiche di *interesse* universale delle Costituzioni, quindi valide da praticarsi in tutta la Congregazione». <sup>14</sup>

Da un punto di vista giuridico, anche i Regolamenti generali sono «leggi ecclesiastiche»" approvate dal Capitolo generale. Siccome, a volte, alcune norme sono state formulate in considerazione di determinate condizioni storiche, di per sé mutevoli, i Regolamenti risultano, per loro natura, più facilmente modificabili.

In conclusione il progetto concreto di vita religiosa, ossia l'originale ispirazione evangelica e la normativa pratica che la traduce in condotta di vita, comporta la necessità di precisare i differenti aspetti che «regolano» la vita dei professi. Tale precisazione è stata espressa in testi differenti, ma complementari.

Si percepisce così una elasticità e una evoluzione nel significato del

<sup>10</sup> CIC, can- 578 "

<sup>11</sup> CIC, can. 587,1

<sup>12</sup> CIC, can. 587,2

<sup>13</sup> CIC, can. 587,3

<sup>14</sup> CG21, 381

<sup>15</sup> Cf. CIC, can. 587,4

termine «Regola», che, in definitiva, ha provocato un uso più ampliato e pratico dell'espressione «Regola di vita», in consonanza con quanto afferma l'attuale nostro testo costituzionale: «La vita e l'azione delle comunità e dei confratelli sono *regolate* dal diritto universale della Chiesa e dal diritto proprio della Società» (Cast 191).

Infatti, se per «*Regola di vita*» si intende non solo la descrizione della propria ispirazione evangelica, ma anche la normativa pratica della condotta religiosa, ossia un itinerario concreto di sequela del Signore con una «disciplina» spirituale e una particolare metodologia apostolica, che guida nell'esistenza quotidiana la condotta personale e comunitaria dei professi, il suo uso appare più consono a indicare simultaneamente sia le «Costituzioni» che i «Regolamenti generali» estendendosi anche agli altri testi del diritto proprio (cf. Cast 191).

In tal senso lo usano varie Congregazioni moderne; così lo ha usato anche il nostro Rettor Maggiore, per esempio, nel discorso di chiusura del CG22,<sup>16</sup> nella sua lettera circolare del 29 ottobre 1984, presentando alla Congregazione la redazione rielaborata delle Costituzioni e Regolamenti," e nella stessa «Presentazione» ufficiale del testo rinnovato della nostra Regola."

Possiamo, dunque, dire che per noi il termine «Costituzioni» indica specificamente (e in forma esclusiva) il «Codice fondamentale» del nostro progetto di vita consacrata (quello appunto che è oggetto delle riflessioni di questo «Commento»); mentre l'espressione «Regola di vita» (o «le nostre *Regole*»), *pur* indicando principalmente e sostanzialmente le Costituzioni, include nella sua significazione pratica anche i Regolamenti generali, estendendosi in senso ampio anche agli altri orientamenti e disposizioni del nostro diritto proprio (cf. Cost 191).

### ***Processo di interiorizzazione.***

Le Costituzioni non sono un libro da biblioteca e neppure un talismano o libretto magico; bensì un «libro di vita»: «esse sono per noi, di

<sup>16</sup> Cf. CG22 *Documenti*, 91

<sup>17</sup> Cf. ACG n. 312 (1985), *specialmente p.*

<sup>18</sup> Cf. *Cosriluzioni* 1984, *Presentazione*, p. 5-7

scepoli del Signore, una via che conduce all' Amore» (Cost 196). Perciò devono essere meditate e assimilate in un costante processo di «interiorizzazione» che faccia *di ogni professo* un emulo di don Rua, denominato appunto «**la** Regola vivente».

Le Costituzioni «definiscono il progetto apostolico» di Don Bosco (cfr. Cost 2. 192).

La parola «*progetto*» fa percepire che ci si riferisce alla libertà e alla creatività per assumere personalmente un'orbita ben definita di vita e di azione.

Il professo non è incorporato alla Congregazione nel modo con cui un ingranaggio meccanico viene inserito in una macchina; neppure è chiamato ad applicare una volta per sempre un programma dettagliato e fisso per realizzarlo in modo monotono; egli sceglie piuttosto un'orbita evangelica da percorrere secondo criteri dinamici che le Costituzioni indicano al suo spirito d'iniziativa e all'impegno della sua fede. Il progetto determina la traiettoria spirituale in cui viene lanciato e gli offre la criteriologia e la metodologia per ottenere gli obiettivi della missione che gli è stata assegnata. Così il professo assume un'avventura da vivere, piuttosto che una pianificazione standardizzata da eseguire.

Si tratta inoltre di un progetto «apostolico», ossia caratterizzato dalla sequela di Cristo, vero Apostolo del *Padre*. *Questo, a sua volta*, comporta sensibilità e attrazione verso due poli inseparabili: il mistero *di Dio, a cui accedere nella pienezza* delle facoltà personali, e la storia dell'uomo, in cui sommergersi con ardore di salvezza. Due poli sempre nuovi che escludono lo staticismo e l'assuefazione abitudinaria.

Il progetto apostolico in questione, poi, è quello «*di Don Bosco*»: ossia un'esperienza vissuta *nella realtà* della storia, non per ripetere uno stereotipo del passato, ma per fermentare con la stessa praticità ed efficacia il divenire dell'uomo d'oggi sotto l' impulso dello stesso dinamismo dello Spirito Santo, collaudato dalla santità e genialità del Fondatore.

Sono tutti aspetti che esigono iniziativa personale, impegno di mente e di cuore, ossia una viva e continuata interiorizzazione del testo costituzionale.

I valori e le componenti di questo progetto esigono alcuni atteggiamenti personali e comunitari verso le Costituzioni. I principali sono: «conoscenza», «sintonia», «devozione» e «pratica vissuta».

- «*Conoscenza*»: le decisioni e l'impegno della *libertà* presuppongono *sempre la* conoscenza di un progetto; è impossibile il proposito di realizzazione di qualsiasi piano in chi ne ignora i contenuti. Risulta perciò indispensabile lo studio accurato delle Costituzioni. Alla radice della decadenza di un Istituto si trova la noncuranza e l'ignoranza, tra i suoi membri, delle Costituzioni.
- «*Sintonia*»: l'impegno di studio sfocia spontaneamente in una conoscenza di «connaturalità vocazionale» che porta con sé sentimenti di stima, di simpatia e di amore, ossia un atteggiamento di sintonia cordiale. Il professo considera le Costituzioni come preziosa eredità di *famiglia*, come segno di predilezione divina e di *illuminazione per la* sua esistenza personale, come segreto spirituale che lo conduce alla scoperta del tesoro del Vangelo. Sono la sua ottica specifica di contemplazione del volto di Cristo e la sua chiave di lettura di tutta la Rivelazione. Infatti, «la nostra regola vivente è Gesù Cristo, il Salvatore annunciato nel Vangelo, che vive oggi nella Chiesa e nel mondo e che noi scopriamo presente in Don Bosco che donò la sua vita ai giovani» (Cast 196).
- «*Devozione*»: sapendo che «ogni istituzione umana - come ha scritto Paolo VI - è insidiata dalla sclerosi e minacciata dal formalismo» e che «la regolarità esteriore non basterebbe di per se stessa a *garantire il valore* di una vita e l'intima sua coerenza»,<sup>9</sup> è indispensabile far penetrare nella vita i contenuti delle Costituzioni e maturare la sintonia con essi in un atteggiamento di preghiera. Non una preghiera dall'esterno o parallela, ma una vera «lettura orante» del testo stesso, che trasformi lo studio degli articoli in dialogo con Dio. È importante saper «pregare le Costituzioni», ossia introdurle vitalmente nel dinamismo spirituale della *nostra* devozione a Gesù Cristo. *Un simile* atteggiamento farà entrare il professo nel cuore stesso di Don Bosco per *percepirne l'ispirazione evangelica* quale sorgente permanente e creativa di tutto il suo progetto apostolico.
- «*Pratica* vissuta»: la conoscenza, la sintonia, la devozione non si possono fermare a un livello semplicemente affettivo, ma devono *sfociare necessariamente in una pratica* di vita. Non si tratta di una



«osservanza legale» che, come abbiamo ascoltato da Paolo VI, può diventare sclerotica.

Come si fa, per esempio, a «osservare» l'articolo 40, che ci presenta l'Oratorio di Don Bosco come «criterio permanente di discernimento e rinnovamento di ogni attività e di ogni opera»? Si tratta di tradurre in vita vissuta oggi l'esperienza stessa di Don Bosco.<sup>20</sup>

La «pratica vissuta» è molto di più di una semplice osservanza; esige una fedeltà sorretta da testimonianza *personale*, da comunione di vita in casa, da inventiva pastorale che risponda alle sfide dei tempi, da coscienza di Chiesa locale e universale, da predilezione della attuale gioventù bisognosa, da un instancabile spirito di sacrificio per ogni giorno dell'anno.

Le nostre Costituzioni non intendono condurci in convento per vivere da «osservanti», ma ci chiedono di «stare con Don Bosco» per essere «missionari dei giovani». Giustamente don Rinaldi poté affermare: «Lo spirito nuovo cui Don Bosco aveva improntato le Costituzioni, spirito di precursore dei tempi, sollevò molti ostacoli all'approvazione... Egli aveva ideato una Pia Società che, pur essendo vera Congregazione religiosa, non ne avesse l'aspetto esteriore tradizionale. La elasticità di adattamento a tutte le forme di bene che vanno di continuo sorgendo in seno all'umanità è lo spirito proprio delle nostre Costituzioni».<sup>21</sup> Ecco perché il processo di interiorizzazione delle Costituzioni è, in definitiva, il vero impegno di fondo della nostra professione religiosa, vissuta e sviluppata durante tutta la vita.

## **Dal Battesimo alla professione.**

Per comprendere pienamente il significato delle Costituzioni nella vita del salesiano, occorre riflettere che esse sono ordinate specificamente alla «professione religiosa». Infatti nell'offerta libera e totale che fa di sé a Dio, il professo s'impegna a *vivere* «secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni salesiane» (Cost 24). Da questa scelta, «tra<sup>20</sup> Sulla pratica diligente e amorosa della Regola si legga l'appaccionata lettera circolare scritta a Don Bosco ai suoi acari e amati figliuoli» in data 6 gennaio 1884. Cf. Epistolario IV, p. 248-250.xi ACS 6 gennaio n. 17, 1923, p. 41

le più alte di un credente» (Cost 23), deriva per il professo il valore obbligante delle Costituzioni, assunte «liberamente davanti alla Chiesa» (Cast 193).

La professione esprime la volontà d'appartenenza alla Congregazione, la decisione di «restare con Don Bosco» per condividerne con responsabilità il progetto apostolico, traducendo il proprio impegno battesimale nel proposito di seguire Gesù Cristo come lo seguì Don Bosco!

Come vi vedrà nel commento del testo, la professione è «un atto che riprende e riconferma il mistero dell'alleanza battesimale per una sua espressione più intima e piena» (Cost 23).<sup>12</sup>

La «vita nuova» del Battesimo è determinata, nel salesiano, dalle modalità d'impegno espresse *nelle* Costituzioni; esse divengono la descrizione autentica del suo modo di vivere il mistero del Battesimo. «Non ci sono due piani (nella sua scelta di seguire il Cristo): quello della vita religiosa un po' più in alto, e quello della vita cristiana un po' più in basso. (Per lui) testimoniare lo spirito delle beatitudini con la professione (religiosa) è la sua unica maniera di vivere il battesimo»."

Così le Costituzioni entrano di fatto, per i professi, nel grande concetto biblico di «alleanza».

Dal Battesimo alla professione la sua esistenza si muove sulla scia di una concreta alleanza con Dio: implica, da parte di Dio, il sigillo della consacrazione con la potenza del suo Spirito che rende possibile la vita battesimale attraverso la pratica integrale delle Costituzioni <sup>14</sup> e da parte del professo, l'offerta totale di sé non semplicemente con l'emissione dei voti ma con l'assunzione globale di tutto il progetto costituzionale (cf. Cast 3. 24).

Il cammino di questa alleanza, che è discepolato di Cristo con forte coscienza di Chiesa, è marcato e illuminato dalle Costituzioni come peculiare rilettura del Vangelo. A ragione Don Rua potè affermare: «Le Costituzioni, uscite dal cuore paterno di Don Bosco, approvate dalla Chiesa, sono (per noi) il midollo del Vangelo, la via della perfezione, la chiave del paradiso, il patto della nostra alleanza con Dio».<sup>25</sup>

22 *CF*, anche *Cos!* 60; *LG*, 44;  
*PC*, 5 23 *CGS* 106

<sup>24</sup> *CF*. *ACG* n. 312 (1985), p. 13-14 e 21-25

<sup>25</sup> D. RUA, Lettera sull'osservanza delle Costituzioni, dicembre 1909, *Let* circolari, p. 499

## **Le Costituzioni «pegno di speranza».**

I frutti di un costante processo di interiorizzazione, che porti a vivere le Costituzioni con l'ardore e il conforto dell'alleanza, fanno di esse un «pegno di speranza» (Cast 196).

I professi infatti, «situati nel cuore della Chiesa» (Cast 6), diventano, «con l'azione dello Spirito» (Cost 25), un «segno della forza della risurrezione» (Cost 63); la pratica dei consigli evangelici li aiuta «a discernere l'azione di Dio nella storia» e li trasforma «in educatori *che* annunciano ai giovani `cieli nuovi e terra nuova'» (Cost 63). Inoltre, la prospettiva della loro perseveranza, che «si appoggia totalmente sulla fedeltà di Dio», è quotidianamente possibile perché «è alimentata dalla grazia della Sua consacrazione» (Cost 195): «io corro per la via dei tuoi comandamenti, perché Tu hai dilatato il mio cuore» (Sai. 119,32).

Le Costituzioni inoltre divengono, *nella vita* dei professi, «pegno di speranza» soprattutto per i giovani.

La Chiesa stessa riconosce, nella via evangelica da esse tracciata, «un bene speciale per l'intero popolo di Dio» (Cast 192). Con la pratica dei consigli evangelici i professi divengono testimoni del mondo futuro, «stimolando (nei giovani) gli impegni e la gioia della speranza» (Cost 63); **la** loro vita consacrata diviene, così, «il dono più prezioso che possiamo offrire ai giovani» (Cast 25).

Il progetto apostolico di Don Bosco intende, infatti, condurre i professi ad «essere nella Chiesa segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai più poveri» (Cost 2).

La gioventù potrà allora sperimentare che Iddio la ama, e Lo ringrazierà con gioia, ogni volta che potrà costatare che i Salesiani di oggi sono divenuti «pegno di speranza per i piccoli e i poveri» (Cost 196).

## **Aspetto mariano.**

Come conclusione di queste brevi osservazioni introduttive, è utile ricordare l'aspetto «mariano» delle presenti Costituzioni.

Don Bosco era convinto che la sua peculiare esperienza spirituale e apostolica era un dono che fluiva dalle mani materne della Madonna:

«Maria Santissima è la fondatrice e sarà la sostenitrice delle nostre opere».<sup>26</sup>

Per questo le Costituzioni presentano chiaramente una peculiare radicazione mariana

Affermano infatti:

- che lo Spirito Santo suscitò Don Bosco «con l'intervento materno di Maria» (Cost I);
- che «la Vergine Maria ha indicato a Don Bosco il suo campo d'azione tra i giovani e l'ha costantemente guidato e sostenuto nella sua opera, specialmente nella fondazione della nostra Società» (Cost 8);
- che il nostro Fondatore, «guidato da Maria che gli fu Maestra, visse nell'incontro con i giovani del primo Oratorio un'esperienza spirituale ed educativa che chiamò `Sistema Preventivo'» (Cost 20);
- che «Maria Immacolata e Ausiliatrice ci educa alla pienezza della donazione al Signore e ci infonde coraggio nel servizio ai fratelli» (Cost 92).

Inoltre, le Costituzioni dichiarano esplicitamente il filiale «affidamento» a Maria che caratterizza ogni professo (cf. Cost 8) e tutta la Congregazione in quanto tale (cf. Cost 9).

Infatti «guidati da Maria, accogliamo le Costituzioni come testamento di Don Bosco, libro di vita per noi e pegno di speranza per i piccoli e i poveri» (Cost 196).

È Lei, l'Ausiliatrice Madre della Chiesa, che ci aiuta, «nella fede», a fare di questo testo un libro di preghiera e di impegno: la nostra «via che conduce all'Amore» (Cost 196).

<sup>3</sup> MB VII, 334

## II. UN CENNO ALLA STORIA DEL TESTO

Presentare sinteticamente la storia del testo delle Costituzioni della Società di san Francesco di Sales, dal primo «abbozzo» del 1858 fino all'approvazione delle Costituzioni rinnovate dopo il Vaticano II nel 1984 significa ripercorrere, in una particolare prospettiva, la vita e l'opera di Don Bosco e dei suoi Successori, le vicende sociali e culturali per lo spazio di oltre un secolo, la legislazione ecclesiastica prodotta in tale tempo.

Tre sono infatti, per così dire, le componenti che intervengono nella formazione delle Costituzioni di un Istituto religioso:

1. *Il Fondatore* che concorre con i carismi ricevuti da Dio: accolta la chiamata divina, egli determina il fine e lo spirito del «suo» Istituto. Si tratta dell'elemento carismatico, che è proprio del Fondatore e che continua nella Congregazione.

2. *Le circostanze* che chiariscono al Fondatore la volontà divina e lo inducono ad operare. Le congiunture storiche concretizzano il fine ed incidono sulla forma legislativa. Tali circostanze di tempo e luogo si potrebbero definire l'elemento umano.

3. *La legislazione ecclesiastica*: la vita di un Istituto, nato nella Chiesa e per la Chiesa, sente l'esigenza di quella sicurezza dottrinale e morale che solo la Sede Apostolica può garantire. Ecco l'elemento giuridico.

Anche nella vita salesiana queste componenti sono entrate per dar vita ad una feconda legislazione. Non è certo possibile, nell'ambito di un breve capitolo, fare una trattazione completa, sistematica ed esaustiva, di oltre cento anni di storia civile, religiosa, salesiana. Date le finalità di questo Commento, ci si limiterà ad un cenno di carattere storico che, presentando le principali vicende del testo che abbiamo tra le mani, ce ne faccia comprendere il significato ed apprezzare il valore.

Del resto è facilmente reperibile la bibliografia sull'argomento.'

Se consideriamo come pietre miliari del cammino costituzionale salesiano le date del 1874 (anno della approvazione delle Costituzioni scritte dal Fondatore), del 1923 (anno della nuova approvazione del testo dopo il loro aggiornamento alla luce delle disposizioni del Codice di diritto canonico del 1917), e del 1984 (anno della approvazione definitiva delle Costituzioni rinnovate dopo il Vaticano **11**), la storia del nostro testo si può dividere nelle tre seguenti tappe:

1. 1858-1875: fase della elaborazione delle Costituzioni ad opera di Don Bosco.

2. 1875-1968: fase delle aggiunte, correzioni, precisazioni al testo.

3. 1968-1984: fase della revisione ed elaborazione delle Costituzioni dopo il Concilio Vaticano II.

## **1, ELABORAZIONE DELLE COSTITUZIONI DA PARTE DI DON BOSCO (1858-1875)**

In questa prima fase, che dura 17 anni, i momenti più importanti nell'evoluzione del testo costituzionale sono segnati da due date:

1.1 1864: «*Decretum laudis*» e formulazione delle prime 13 «*animadversiones*» da parte della competente Congregazione romana.

1.2 1874: Approvazione delle Costituzioni del Fondatore.

### **1.1 1864: *Decretum laudis*» e formulazione delle «*animadversiones*».**

Il primo testo costituzionale elaborato da Don Bosco, sulla base di precise fonti letterarie e dopo incontri personali e corrispondenze epi-

stolari con varie autorità civili e religiose del tempo, risale al 1858. Da esso, con successive aggiunte e correzioni, derivano tutte le redazioni future.

Dei 58 articoli di cui quel primo testo si componeva, 21 erano relativi ai voti, 14 al governo, 5 allo scopo della Congregazione e 4 alla accettazione dei soci. Il capitolo sulla «forma della Società» raggruppava, inoltre, articoli di contenuto eterogeneo. Di particolare importanza, oltre alla «introduzione» in cui si esponevano motivazioni di carattere generale, era il primo capitolo sulla «origine della Società». Vi si narravano, in rapida sintesi, le vidende catechistiche dell'Oratorio di Valdocco dal 1841 in poi, che agli occhi dei Salesiani avrebbero costituito l'esperienza carismatico-normativa *per il loro* avvenire.

Che si trattasse comunque di un testo provvisorio lo si può facilmente ricavare dall'estrema indeterminatezza delle norme giuridiche, dalle notevoli lacune circa i rapporti da mantenere con le autorità religiose diocesane e pontificie, dalla mancanza di indicazioni sulla vita di preghiera dei membri della Società. Cosicché, ancor prima del 18 dicembre 1859 (giorno nel quale formalmente nasceva la Congregazione dei Salesiani) il primo abbozzo era già stato modificato con l'aggiunta di un *ulteriore* fine della Società (la cura delle vocazioni), con variazioni circa la procedura di elezione dei Consiglieri del Rettor Maggiore, con la stesura di un capitolo sulle «pratiche di pietà».

La revisione del testo nei quattro anni che intercorsero tra l'invio del manoscritto all'Arcivescovo di Torino e la trasmissione alla Santa Sede (1860-1864) rifletteva ormai le trattative condotte con l'autorità diocesana per l'apertura di nuove case e la legislazione ufficiale della Chiesa portata a conoscenza di tutti con la «Collectanea» del Bizzarri.<sup>2</sup> Gli articoli, da 58 che erano, diventarono 107, raggruppati in 15 capitoli, oltre al capitoletto introduttivo e alla formula della professione religiosa, collocata al termine. Vi si aggiunsero norme per il governo religioso della Società, per *l'elezione del Rettor Maggiore*, per le pratiche di pietà, per *l'abito dei soci, per i soci* «esterni».

<sup>2</sup> Se fino al 1860 circa Roma aveva lasciato alle numerose Congregazioni, che sorgevano un po' ovunque in quegli anni, una certa libertà d'elaborazione dei propri Statuti (salvo poi controllarli e suggerire eventuali modifiche), nel 1863 la aCo lectanea in usum *Secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium*» (Roma 1863) raccoglieva norme comuni in cui i Fondatori avrebbero dovuto trovare ispirazione e modelli.

Il 23 febbraio 1864 la Congregazione romana dei Vescovi e Regolari emanava il «Decretum laudis» col quale ufficialmente riconosceva l'esistenza della nuova Società. Vi associava 13 «animadversiones», che avrebbero dovuto essere prese in considerazione in vista della futura approvazione delle Costituzioni.

## 1.2 1864-1875:

### **Approvazione delle Costituzioni e loro edizione bilingue.**

Nel decennio seguente al «Decreto di lode» Don Bosco intavolò ininterrotte trattative con l'autorità religiosa centrale e periferica, direttamente o indirettamente intese ad ottenere l'approvazione delle Costituzioni della Società.

Ricevute le 13 «animadversiones», si *mise all'opera per* rendere il testo conforme alle richieste provenienti da Roma. Alcune di queste furono accolte senza riserve; ad altre Don Bosco fece obiezione con chiarezza di motivazioni. In particolare egli non condivideva le perplessità *espresse dalle* Congregazioni romane circa gli articoli che riconoscevano al Superiore generale la facoltà di sciogliere i voti, di rilasciare le «dimissorie» per le sacre ordinazioni, di alienare beni o di contrarre debiti senza il benessere della Santa Sede, di fondare nuove case e di assumere la direzione di seminari con la semplice licenza dell'Ordinario.

Il nuovo testo, in lingua latina, presentato nel 1867 unitamente alla supplica di «approvazione dell'Istituto e delle Costituzioni», ricevette a Roma le medesime osservazioni di quello del 1864. I buoni uffici dei Vescovi e Cardinali favorevoli a Don Bosco nulla poterono presso le competenti autorità romane che, sulla base di rilievi critici anche del nuovo Arcivescovo di Torino, sottolineavano la scarsa affidabilità della formazione ecclesiastica impartita nelle case salesiane. Pure la formulazione del voto di povertà, che sanciva il principio che i singoli soci rinunciavano per regola all'uso e usufrutto dei beni, di cui però conservavano la proprietà, sollevò forti obiezioni. Le obiezioni della curia romana non riuscirono tuttavia a impedire che, approvata la Congregazione dal Vescovo di Casale nel 1868, l'anno dopo l'approvazione diocesana divenisse pontificia.



Tale approvazione del 1869 segnò una data importante nella storia della Congregazione salesiana; ma un ulteriore passo rimaneva da compiere: quello dell'approvazione definitiva delle Costituzioni.

Ripreso in mano il testo a stampa del 1867, Don Bosco lo ritoccò nuovamente e con altre venti commendatizie di Vescovi lo rimise personalmente al Segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari, il quale a sua volta lo sottopose al 'voto' di un nuovo consultore. Le 38 osservazioni di questi, ridotte dal *Segretario a 28*, vennero da Don Bosco accolte in buona parte in un nuovo testo del 1873. Per alcune richieste, tuttavia, chiedeva dei temperamenti; per altre poi manifestava una decisa opposizione sia in «Declarationes» ufficiali sia nei colloqui informali in occasione del viaggio a Roma nel capodanno 1873-74. Tra l'altro, in tale viaggio, Don Bosco si riprometteva di compiere opera di persuasione presso Vescovi e Cardinali poco inclini a favorire l'approvazione definitiva delle Costituzioni salesiane, specialmente a seguito di un carteggio allarmistico di Mons. Gastaldi, in cui il prelado, oltre ad avanzare precise critiche sulla formazione religiosa e culturale dei Salesiani, chiedeva un adeguato controllo dell'Ordinario sulle comunità della Congregazione.

Non senza diverse altre modifiche, finalmente il 3 aprile 1874 le Costituzioni della Società di san Francesco di Sales venivano approvate.

Rispetto al primo abbozzo del 1858, come pure rispetto al testo presentato a Roma nel 1864, le variazioni apportate erano state *molte e* decisamente radicali in alcuni ambiti. L'accresciuto numero di norme giuridiche aveva, per altro, un po' offuscato l'ispirazione di fondo di carattere spirituale propria delle prime redazioni. In particolare, il proemio e il capitolo sulla storia della Congregazione erano stati eliminati. I voti sarebbero stati triennali, prima di essere rinnovati per altrettanti anni o fatti in perpetuo. L'ammissione agli Ordini «titolo Congregationis» sarebbe stata possibile solo per i soci con voti perpetui. Si erano dettate norme per la convocazione del Capitolo generale, per la partecipazione ad esso, per l'elezione dei membri del Capitolo superiore. Gli articoli sul voto di povertà erano stati interamente riformulati sul modello delle Costituzioni dei Sacerdoti maristi, approvate l'anno precedente. Due nuovi capitoli erano stati introdotti: uno sugli studi e uno sul noviziato (da effettuarsi per un intero anno, sotto la guida di un Maestro, in una Casa appositamente eretta).

L'ossatura delle Costituzioni era costituita da 15 capitoli, per un totale di 137 articoli, nella seguente successione:

Cap I	Scopo della Società	6 articoli
Cap II	Forma della Società	8 articoli
Cap III	Voto di obbedienza	5 articoli
Cap IV	Voto di povertà	7 articoli
Cap V	Voto di castità	6 articoli
Cap VI	Governo religioso	7 articoli
Cap VII	Governo interno	8 articoli
Cap VIII	Elezione del Rettor Maggiore	9 articoli
Cap IX	Altri superiori	17 articoli
Cap X	Delle singole case	17 articoli
Cap XI	Accettazione dei soci	10 articoli
Cap XII	Studio	6 articoli
Cap XIII	Pratiche di pietà	11 articoli
Cap XIV	Noviziato e maestro dei novizi	17 articoli
Cap XV	Abito	3 articoli

La Formula della professione e una «conclusio» sull'obbligo o meno, sotto pena di peccato, *dell'osservanza delle Costituzioni* completava il testo manoscritto autenticato dalla Sede Apostolica.

Ritornato da Roma, Don Bosco dava alle stampe nel medesimo anno un testo, al quale lui stesso, insieme col prof. Lanfranchi, aveva apportato qualche modifica. Le cosiddette «correzioni di lingua e stile» (attribuite tra l'altro erroneamente al barnabita Innocenzo Gobio) in realtà comportavano l'attenuazione di alcune prescrizioni normative e davano un particolare rilievo ad alcune istanze originali di Don Bosco, che durante l'iter di approvazione si erano venute offuscando.<sup>3</sup>

L'anno seguente (1875), nell'edizione in lingua italiana, Don Bosco ritoccava nuovamente alcune norme già approvate e pubblicate in lingua latina e reintegrava qualche disposizione cassata nelle precedenti fasi elaborative, in forza di un indulto avuto dal Sommo Pontefice «vivae vocis oracolo»<sup>4</sup> In particolare era fortemente ritoccato il capitolo

<sup>3</sup> L'intera tipologia delle correzioni di questo testo è stata presentata da G. PROVERBIO in *Ricerche storiche Salesiane*, n. 4, gennaio-giugno 1984, pp. 93-109.

<sup>4</sup> Cf. F. MOTTO, p. 20, con la nota n. 47

sul noviziato (ridotto da 17 a 7 articoli). Una «Introduzione» di contenuto teologico-dottrinale, compilata da Don Bosco e in parte da don Barberis, precedeva nello stampato il testo costituzionale, che i Salesiani avrebbero avuto tra le mani inalterato per i trent'anni successivi.

## **2. LE COSTITUZIONI PRECISATE, RIVEDUTE GIURIDICAMENTE ED AMPIATE (1875-1968)**

All'indomani dell'approvazione delle Costituzioni, Don Bosco, come si è accennato, le aveva emendate in forza del «vivae vocis oraculo» di origine papale. Nel corso degli 80 anni successivi, il testo delle Costituzioni subirà ulteriori modifiche, e ciò nonostante la volontà precisa dei Salesiani di essere fedeli a Don Bosco e il timore quasi istintivo, *da parte* loro, di toccare testi «venerabili».

Due, in particolare, sono i motivi che influirono su tale fatto. Anzitutto lo sviluppo della Congregazione: da poche decine di soci, residenti in Piemonte e Liguria, nel 1874, i Salesiani crebbero fino a superare, negli anni 60 di questo secolo, i 20.000, sparsi in quasi un centinaio di nazioni, nei cinque continenti: paesi diversi, tempi diversi, e conseguentemente situazioni diverse da quelle in cui aveva *operato Don Bosco* esigevano qualche precisazione o ampliamento nel codice di vita.

Allo sviluppo interno della Congregazione si aggiunse presto un altro motivo di ordine giuridico-ecclesiale: la promulgazione da parte della Sede Apostolica di documenti che espressamente invitavano gli Istituti religiosi a *operare* degli aggiornamenti e cambiamenti nei loro testi costituzionali: in particolare ricordiamo le «Normae secundum quas» del 1901 e la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1917.

Strumenti immediati dei necessari *interventi legislativi* sono stati i Capitoli generali della Società con la serie delle loro «deliberazioni». Si può ben dire che, in questo periodo, non si può tracciare la storia delle Costituzioni senza tracciare, almeno in parte, la storia dei Capitoli generali.

La storia del testo delle Costituzioni, comunque, in questi 80 anni ha avuto tre momenti fondamentali:

2.1 1905: approvazione da parte della Santa Sede delle «deliberazioni... da *ritenersi* come organiche».

2.2 1923: approvazione delle Costituzioni rese conformi alle disposizioni del Codice di diritto canonico del 1917.

2.3 1966: approvazione delle modifiche costituzionali apportate dal CG XIX (1955).

Si aggiungerà un cenno (2.4) al lavoro di elaborazione dei Regolamenti generali, che si svolse parallelamente alle successive revisioni del testo costituzionale.

## **2.1 1905: Approvazione delle «deliberazioni organiche» da integrarsi nel testo costituzionale del 1875.**

Il 1° settembre 1905 la Congregazione dei Vescovi e Regolari con apposito decreto approvava le «Deliberazioni dei Capitoli generali della Pia Società salesiana» «da ritenersi organiche», che il Procuratore generale del tempo, D. Giovanni Marengo, aveva presentato insieme con gli Atti del X Capitolo generale. Vediamo brevemente che cosa era successo nel trentennio precedente.<sup>5</sup>

### **a. Vivente Don Bosco.**

Approvate le Costituzioni nell'aprile 1874, la Congregazione salesiana si era ormai inserita a pieno diritto nel novero delle famiglie religiose ufficialmente e pubblicamente riconosciute. Sull'onda del carisma del Fondatore e dell'entusiasmo per l'approvazione avuta, per la quale si appoggiava «su basi stabili, sicure e, possiamo dire, anche infallibili»,<sup>6</sup> la Società si arricchiva rapidamente di nuovi membri e si

<sup>5</sup> Un panorama dell'evoluzione storica delle Costituzioni dalla prima formulazione del 1858 alla morte di Don Bosco (1888) è offerto da P. STELLA, «Le Costituzioni salesiane fino al 1888, in *«Fedeltà e rinnovamento. Studi sulle Costituzioni salesiane, LAS - "ma, 1984, p. 15.54.*

Per il periodo successivo, si veda, nel medesimo volume, l'articolo di F. DESRAMAUT, *4Le Costituzioni Salesiane dal 1888 al 1966, p. 55-101.*

<sup>6</sup> Cf. «*Inroduzione*» di Don Bosco alle Costituzioni approvate nel 1874

espandeva un po' dovunque in Europa e in America Latina. Tale dilatazione, affiancata da quella, *altrettanto mirabile, delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dei Cooperatori Salesiani*, poneva però il problema *della* sua organizzazione e del suo consolidamento. Le pur continue esortazioni orali e scritte di Don Bosco, con le quali si era premurato di *sorreggere i primi passi della* sua Congregazione, non erano più sufficienti allo scopo.' Si imponeva una regolare azione normativa, prevista tra l'altro dal cap. V delle Costituzioni: «Per trattare delle cose di maggior momento, e per provvedere a quanto i bisogni della Società, i tempi, i luoghi richieggono, si radunerà ordinariamente il Capitolo generale ogni tre anni» (cap. V, art. 3); «Il Capitolo generale potrà eziandio *proporre* quelle aggiunte alle Costituzioni e quei mutamenti che crederà opportuni» (cap. V, art. 4).

Così nel 1877 il I Capitolo generale della Società salesiana nel volgere di un mese emanava oltre 300 «deliberazioni», che venivano pubblicate l'anno successivo.' Cinque gli ambiti della vita salesiana presi in considerazione: studio (5 capitoli), vita comune (11 capitoli), moralità (4 capitoli), economia (6 capitoli), regolamento *per* l'Ispettore (4 capitoli). Varie appendici sancivano regolamenti e norme per il teatrino, per i direttori, per i Capitoli *generali, per l'Associazione dei Cooperatori*, per le comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Tre anni dopo, il II Capitolo generale riprendeva in esame tutta la legislazione precedente, sia quella capitolare che quella formulata nelle «conferenze» dei direttori. La raccolta delle nuove deliberazioni (*oltre* 400), che sarebbe stata data alle stampe nel 1882,<sup>9</sup> era ancora costituita da cinque «distinzioni», e cioè: Regolamenti speciali (per il Capitolo generale, per il Capitolo *superiore, per l'Ispettore*, per il Direttore ecc...), vita comune, pietà e moralità, studi, economia.

Una successiva pubblicazione di deliberazioni capitolari, vivente Don Bosco, si sarebbe avuta nel 1887<sup>10</sup> al termine del IV Capitolo ge-

7 Fino al I Capitolo generale, la vita delle Case salesiane era regolata (oltre che dalle Costituzioni) *dal 'Regolamento dell'Oratorio di S. Francesco di Sales* più volte editato, *dal Regolamento per le Case della Società di S. Francesco di Sales*, stampato, dopo varie redazioni manoscritte, nel 1877 e dalle Deliberazioni prese in occasione delle *cosiddette* 'conferenze' annuali dei direttori.

8 'Deliberazioni del Capitolo Generale della Pia Società salesiana tenuto in Lanzo Torinese nel settembre 1877', Tipografia e libreria salesiana - Torino 1878 (96 p.)

9 'Deliberazioni del secondo Capitolo Generale della Pia Società salesiana tenuto in Lanzo Torinese nel settembre 1880', Tipografia e libreria salesiana - Torino 1882 (88 p.)

10 'Deliberazioni del terzo e quarto Capitolo generale della Pia Società salesiana tenuti in Valsalice nel settembre 1883-8b'. Tipografia salesiana - 5. Benigno Canavese 1887 (28 p.)

rate (il III era durato solo sette giorni e *non aveva* prodotto documenti speciali): queste deliberazioni affrontavano aspetti nuovi, sviluppandone alcuni rimasti in ombra fino allora. In un centinaio di deliberazioni si tracciava un particolareggiato regolamento per le parrocchie e si dettavano norme per le sacre ordinazioni, per gli oratori festivi, per il Bollettino salesiana, per il mantenimento dello spirito religioso e delle vocazioni fra i coadiutori e gli artigiani.

*b. Dopo la morte di Don Bosco.*

Dopo la morte del Fondatore, l'attività legislativa della Società continuò sotto il suo Successore, don Michele Rua. Il volumetto stampato nel 1890,<sup>11</sup> che raccoglieva le decisioni del V Capitolo generale tenutosi l'anno precedente, si componeva di 11 capitoli, per un totale di 117 articoli. In essi si legiferava sugli studi filosofici e teologici, sull'assistenza dei soci addetti al servizio militare; venivano date direttive per le vacanze autunnali, per l'amministrazione dei patrimoni, per la figura e la funzione del «consigliere professionale». Uno spazio relativamente ampio (40 articoli) costituiva il regolamento per le parrocchie.

Sarebbero passati ancora quattro anni prima di giungere ad una sistemazione del diritto salesiano, che precisasse, distinguesse secondo logica, rendesse attuabili le numerose decisioni dei vari Capitoli generali e le coordinasse con le Costituzioni in vigore. Il lavoro del VI Capitolo generale e quello di una Commissione, che vi si impegnò per un anno intero, portò alla formulazione delle 712 «Deliberazioni dei primi sei Capitoli generali», edito sia in un fascicolo a parte, sia in un libretto contenente anche l'«Introduzione» dottrinale di Don Bosco e le Costituzioni del 1875.<sup>12</sup> L'ordine delle deliberazioni seguiva, per quanto possibile, quello adottato da Don Bosco nel II Capitolo generale, vale a dire: *Regolamenti speciali* (art. 1-243); *vita comune* (art. 244-347); *pietà* (art. 348-393); *moralità* (art. 394-537); *studi* (art. 538-617); *economia* (618-712).

I Capitoli generali VII e VIII (rispettivamente del 1895 e 1898) non emanarono speciali deliberazioni: gli argomenti trattati si rifacevano a

11~Deliberazioni del quinto Capitolo generale della Pia Società salesiana tenuto in Valsalice presso Torino nel settembre 1889», Tipografia salesiana - S. Benigno Canavese 1890, (36 p.)

12 *Deliberazioni dei set premi Capitoli generali della Pia Società salesiana precedute dalle Regole o Costituitemi della medesima*, Tipografia salesiana - S. Benigno Canavese 1894, (384 p.)

quelli dei precedenti Capitoli e vennero resi noti con la pubblicazione degli «Atti», affinché i soci - come scriveva Don Rua nel 1896 - potessero conoscere il metodo che si teneva nelle Assemblee capitolari e più prontamente potessero esserne informati delle decisioni."

È rilevante, per la storia del testo costituzionale, la decisione presa nel Capitolo generale VIII di procedere quanto prima alla revisione del testo delle Costituzioni, sulla base del primo testo approvato dalla Sede Apostolica,<sup>14</sup> per integrarvi anche alcune deliberazioni importanti dei Capitoli generali.

Il 1° settembre 1901 iniziava il IX Capitolo generale (l'ultimo al quale intervennero tutti i direttori con i delegati delle singole case): avrebbe dovuto ordinare le deliberazioni *prese in passato*; in particolare doveva modificare le deliberazioni concernenti la confessione dei soci da parte dei direttori, in ottemperanza al decreto del S. Ufficio del 24 aprile 1901.

Nonostante le buone intenzioni dei capitolari e il generoso sforzo della Commissione nominata allo scopo, non si riuscì nell'impresa e nel corso del 1901 venne rieditata un'edizione delle Costituzioni e delle Deliberazioni precedenti con la semplice ricomposizione dei fogli che contenevano articoli toccati dal precedente Decreto.

Si giunse così al X Capitolo generale, un Capitolo che avrebbe assunto una grandissima importanza. In esecuzione alla volontà espressa dal Capitolo generale IX's e sulla base delle «Normae secundum quas»

13 «*Deliberazioni del settimo Capitolo generale della Pia Società salesiana*». Tipografia salesiana - 8. Benigno Canavese 1896, (5 p.). Occorre qui ricordare che in tutti i Capitoli si erano dati ampi poteri al Rettor Maggiore perché potesse rivedere, ordinare, completare le decisioni degli stessi Capitoli generali. E che aveva ritardato la pubblicazione delle deliberazioni. Analogamente, nel VII Capitolo generale alcuni tetri (quali le relazioni fra Ispettore e direttore delle case ispettoriali, fra ispettori e famiglie di suore da loro dipendenti, ecc.) erano stati affidati allo studio del Rettor Maggiore, il quale alcuni mesi dopo li proponeva in articoli «ad experimentum», in attesa della approvazione del Capitolo generale successivo.

14 Cf. «*Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii*, Ex officina ascetorum salesiani - Augustae Taunorum 1900, (54 p.) Dal 1903 in poi tutte le edizioni delle Costituzioni adotteranno tale «*exemplum Constitutionum*...— ex eorundem codice autographo penes Congregationem Episcoporum et Regularium asservato per quam diligentissime descriptum ac recognitum».

15 «Che il Rettor Maggiore scelga una Commissione permanente la quale attenda al riordinamento delle Deliberazioni fatte nei precedenti Capitoli generali che hanno carattere generale e sono complementi alle nostre Costituzioni, separando quelle che esprimono solo voti o desideri ed hanno semplicemente carattere direttivo. Queste Deliberazioni scelte dalla Commissione, dovranno essere di nuovo presentate al prossimo Capitolo generale, prima di essere mandate a Roma per l'approvazione: *IX Capitolo generale*, 1 - 5 settembre 1901. Torino, s. d., p. 9.

del 1901,<sup>16</sup> esso aveva il compito di riordinare l'intero corpus legislativo anteriore, separando le deliberazioni con carattere generale e complementare alle Costituzioni da quelle che esprimevano solo desideri e avevano semplice indole direttiva. I lavori capitolari, che durarono dal 23 agosto al 13 settembre del 1904, portarono alla edizione di *due testi* fondamentali nella storia della Società: le *Deliberazioni «organiche» e quelle «precettive»*, entrambi presentati alla Santa Sede.

Le prime, in numero di 111., compilate e discusse nelle sedute generali del Capitolo, ottennero l'approvazione della Sede *Apostolica e divennero* altrettanti articoli delle nostre Costituzioni." Pubblicate prima in un fascicolo di 50 pagine," nel 1907 vennero tradotte in latino e pubblicate in calce a un'unica edizione bilingue:<sup>19</sup> un'asterisco richiama l'articolo costituzionale a cui ciascuna deliberazione si riferiva.

Si osserva che tutti i capitoli delle Costituzioni, *ad eccezione del VIII (elezione del Rettor Maggiore), del XII (studi) e del XV (abito)*, vennero ampliati ed arricchiti di precisazioni ed interpretazioni. In tal modo tutti gli aspetti della vita salesiana subirono modifiche e comple-

<sup>10</sup> Di fronte al moltiplicarsi delle Congregazioni religiose che chiedevano a Roma l'approvazione delle proprie Costituzioni, la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolati, organo della Santa Sede preposto alla approvazione di simili Istituti, elaborò nella seconda metà del secolo XIX una giurisprudenza d'approvazione, che nel 1901 ebbe la sua istituzionalizzazione nelle *'Normae secundum quas S. Congregatio Episcoporum et Regularium procedere solent in approbandis novis institutis'*. Il documento offriva una falsariga minuziosa, dettagliata per elaborare Costituzioni dei nuovi Istituti. Il che, se facilitava gli interventi giuridico-amministrativi delle Congregazioni romane, comportava il rischio di un pericoloso livellamento e di una generale uniformità dei testi costituzionali.

17 D. RUA, *Lett. circolari*, p. 398. Il termine ~organico~ spesso adottato nel corso dei Capitoli generali, specialmente nel X, non ha mai trovato una precisa determinazione giuridica in tali sedi, se non quella, diremmo, di sinonimo di «costituzionale». La sinonimia per altro risaliva a Don Bosco (vedi introduzione alle deliberazioni dei I Capitolo generale). L'aggettivo in verità ribadiva il concetto già espresso dal sostantivo cui si riferiva, vale a dire «deliberazione». Questa infatti doveva proprio intendersi come articolo costituzionale (Deliberazione 33 b). Molto probabilmente, secondo la «mens» dei legislatori, l'aggettivo avrebbe dovuto applicarsi a quelle deliberazioni che, aggiungendo o mutando le Costituzioni, ricevevano forza di legge solo dopo l'approvazione da parte della Sede Apostolica. Le altre deliberazioni invece, che non intendevano mutare o aggiungere nulla alle Costituzioni, pur essendo di carattere generale e permanente, erano da considerarsi «precettive» o «disciplinari», ed obbligarono tutti i soci appena promulgate dal Rettor Maggiore. I «Regolamenti della Pia Società di S. Francesco di Sales» (Torino - Tipografia salesiana 1906) non intendevano fare altro che coordinare le deliberazioni precettive.

<sup>18</sup> «*Deliberazioni dei Capitoli generali della Pia Società salesiana da ritenersi come organiche*», Tipografia salesiana - Torino 1905 (50 p.)

<sup>19</sup> «*Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales precedute dalla Introduzione scritta dal Fondatore Sac. Giovanni Bosco*», Tipografia salesiana - Torino 1907 (304 p.)



menti a livello costituzionale. Merita qui sottolineare alcune novità che avrebbero notevolmente influenzato il futuro legislativo della Congregazione. Nel cap. I due deliberazioni allargarono il campo di azione dei soci alle «missioni estere» (§1 h) e alle «parrocchie» (§6.4: «da non *accettarsi in via ordinaria*»). Nei capitoli sui voti si misero a punto misure più rigorose sulla separazione della comunità da estranei, sulla maggiore uniformità di vita fra le case ecc... Nel cap. VI si tracciò un preciso regolamento dei Capitoli generali e nel cap. IX si innestarono articoli sulle Ispettorie e sugli Ispettori, sconosciuti fino al 1874.

L'influsso delle «*Normae secundum quas*» è rilevabile soprattutto nelle Deliberazioni sui voti, nella citazione di documenti ecclesiali e nell'Appendice all'edizione del 1907, che riportava integralmente i decreti «*Auctis admodum*» e «*Romani Pontifices*».

## **2.2 1923: Approvazione delle Costituzioni dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico.**

La promulgazione del Codice di diritto canonico nel 1917 e la circolare della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari del 26 agosto 1918, nella quale si prescriveva agli Istituti di ripresentare le Costituzioni dopo averle rese conformi alle leggi della Chiesa,<sup>20</sup> mise all'opera i giuristi salesiani. Dopo appena tre anni Papa Benedetto XV approvava un «nuovo» testo costituzionale, composto di 240 articoli. Vi erano confluiti i 137 delle Costituzioni primitive di Don Bosco e 111 articoli «organici» approvati nel 1905, che nel Capitolo generale del 1910 erano stati completati con due altri: uno sul Procuratore generale presso la Santa Sede e uno sul Segretario del Capitolo *superiore*. L'insieme era, inoltre, arricchito con gli apporti specifici del Codice.

Benché il Rettor Maggiore D. Filippo Rinaldi nella *sua lettera* del 24 settembre 1921 scrivesse che non si erano introdotti «cambi sostanziali», tuttavia riconosceva che alcuni «ritocchi» non erano privi di importanza, come, ad esempio, quelli che riguardavano il rendiconto, le

<sup>20</sup> «Ad normam Canonis 489 Codicis Juris Canonici Regulae et particulares Constitutiones singularum religionum, canonibus Codicis non cuntrariae, vini suam scrvanl; quae vero eisdem opponuntur, abrogatae sunt ac proinde earum textus emendandus crit». AAS 1918, p. 290.

modalità di ammissione alle professioni e agli ordini sacri, l'amministrazione.<sup>21</sup>

Si deve osservare che la rapidità dell'esecuzione di quanto era richiesto dalla Sede Apostolica, se da una parte rendeva testimonianza di sottomissione immediata alle nuove indicazioni *ecclesiali* e di rispetto dei canoni del Codice di diritto canonico, dall'altra non sortì un risultato perfetto. Lo stesso don Rinaldi, 16 mesi soltanto dopo l'approvazione pontificia, scriveva: «(L'edizione del 1921) apparve ben tosto difettosa in più punti, sia per la mancanza di nesso logico nella disposizione della materia, sia per abbastanza frequenti ripetizioni parziali e totali: difetti causati dal lavoro stesso che si era dovuto fare per conformare ogni cosa al nuovo Codice. Di più, siccome il Capitolo generale ha autorità di fare mutamenti che non siano imposti dalla Chiesa, così si erano lasciati nelle Costituzioni certi articoli già praticamente superati dalla piena organizzazione della nostra Società».<sup>22</sup>

Il Capitolo generale XII, convocato nel 1922, lavorò per eliminare i suddetti difetti, stimolato anche dalla nuova dichiarazione della Sacra Congregazione (del 26 ottobre 1921) che avvertiva gli organismi legislativi degli Istituti religiosi di approfittare dell'occasione dell'adeguamento del testo al nuovo Codice per introdurre quegli altri mutamenti che si ritenevano utili. I risultati delle *assemblee capitolari, affidati al lavoro conclusivo di una speciale Commissione*, portarono ad una revisione completa delle Costituzioni: si trattò di un lavoro di ordinamento di tutta la materia in capitoli secondo la primitiva divisione, di disposizione logica degli articoli nei singoli capitoli, di eliminazione di ripetizioni, di correzione della forma letteraria, di introduzione di piccole modifiche richieste dai tempi e dallo sviluppo della Società.

Approvato il 19 giugno 1923, il nuovo testo risultava composto da 201 articoli (39 in meno di quello precedente) distribuiti in 17 capitoli.

Senza voler entrare nell'analisi delle modifiche intervenute in questa fase redazionale,<sup>23</sup> si può qui metter in risalto:

<sup>21</sup> ACS n. 6, 24 settembre 1921, p. 261.

*Il ACS n. 17*, 6 gennaio 1923, p. 42.

<sup>23</sup> Al proposito vedi F. DESRAMAUT, *Le Casiiruzioni salesiane*, o.e. pp. 80-96.

a) la riorganizzazione dei capitoli: a fronte della riunificazione in uno solo di due capitoli delle Costituzioni primitive sul governo (cap VI: governo religioso; cap VII: governo interno), gli articoli delle «deliberazioni organiche» sul Capitolo generale e sulle Ispettorie, che erano precedentemente inseriti in contesti di contenuto eterogeneo, acquistarono autonomia in due specifici capitoli: Ispettorie (cap IX) e Capitolo generale (cap XI). Così i titoli dei singoli capitoli acquistarono maggior precisione logica, adeguata al loro reale contenuto;

b) un'ulteriore precisazione sul carattere unitario dell'autorità: venne data una definizione statutaria della figura dell'Ispettore in analogia con quella del Rettor Maggiore;

c) importanti interventi nell'ambito della formazione e del noviziato in particolare: vi si inserirono quasi alla lettera formule del Codice, ma l'attenzione venne posta soprattutto sul progresso spirituale del giovane confratello.

Le opzioni principali della missione della Società, delle sue opere, della vita religiosa non erano state mutate.

### **2.3 1966: approvazione di nuove modifiche apportate dal CG XIX.**

Diversamente dai Regolamenti, che videro momenti diversi di revisione, le Costituzioni approvate nel 1923 rimasero praticamente immutate per circa quarant'anni. Il Capitolo generale del 1938 (il XV) sopprime un inciso concernente la partecipazione dei Vicari e Prefetti apostolici alla massima assise salesiana. Il XVI Capitolo generale (1947) portò il numero dei Consiglieri del Capitolo superiore a cinque, da tre che erano nel 1923. L'edizione delle Costituzioni, curata nel 1954, riproduceva quelle precedenti, con qualche modifica di scarso peso.

Notevole significato assunse invece il Capitolo generale XIX, tenutosi a Roma nella nuova sede dell'Ateneo salesiano. Si può dire che fece da anello di congiunzione fra i Capitoli generali precedenti e il Capitolo generale speciale del 1971.

Globalmente l'edificio legislativo del 1923 non subì radicali cambiamenti; ma numerosi e talvolta significativi furono i ritocchi portati, soprattutto nell'ambito delle strutture, che più risentirono dell'apertura

al rinnovamento conciliare ormai in atto. Mette in conto qui ricordare l'attenzione posta da questo Capitolo sulla figura del salesiano, la cura del decentramento nella salvaguardia dell'unità della Congregazione, il riconoscimento esplicito del ruolo del Capitolo generale (al Regolamento del quale venne dedicato un tempo *notevole*), il particolare rilievo dato ai Cooperatori, l'aumento del numero dei Consiglieri del «Consiglio» superiore (già Capitolo superiore), con l'introduzione dei «Consiglieri Regionali», le nuove figure del Vicario ispettoriale e locale...

Le modifiche alle Costituzioni e Regolamenti, introdotte dal CG XIX, furono pubblicate secondo la seguente divisione: Il

1) Modifiche *sostanziali* «definitive»: ritocchi a 11 articoli e formulazione di due articoli nuovi (uno sulla pubblicazione periodica degli «Atti del Consiglio Superiore» e uno sull'elezione dei membri *del Consiglio* superiore a un certo tempo dall'inizio del Capitolo generale).

2) Modifiche «*ad experimentum*»: *circa* il numero dei membri del Consiglio superiore e una diversa strutturazione del Consiglio stesso.

3) Emendamenti o aggiornamenti giuridici: ritocchi a 7 articoli. Vi furono pure emendamenti «puramente formali», mentre alcune variazioni proposte (in 6 articoli) non furono approvate.

Ma non si trattava che di un preludio: *quattro mesi dopo la conclusione* del CG XIX i Padri del Concilio Vaticano II approvavano il decreto «*Perfectae caritatis*», che chiedeva a tutti gli Istituti religiosi una «*accomodata renovatio*» mediante una «conveniente revisione» delle Costituzioni, dei Direttori e di altri libri e codici ufficiali «in base ai documenti del sacro Concilio» (PC 3. 4).

## **2.4 Cenno sul lavoro di elaborazione dei Regolamenti generali.**

Gli organi legislativi della Congregazione non operarono soltanto sul versante delle Costituzioni, da rivedere in conformità con le leggi della Chiesa e con lo sviluppo della Società. Dovettero parallelamente intervenire pure sull'altro versante: quello dei Regolamenti generali.

<sup>24</sup>Cf. ACS n. 224, gennaio 1966, pp. 221-238.

Come si è già visto, una prima sistemazione del diritto salesiano era stata attuata nel 1894, con la pubblicazione delle «*Deliberazioni dei primi sei Capitoli generali della Pia Società Salesiana*». Nel 1906, a seguito dei lavori del X Capitolo generale, si pervenne ad un'edizione dei *Regolamenti generali*, che conglobava tutte le edizioni anteriori ed anche tutte le decisioni dei Capitoli generali tenutisi fino allora.

Un successivo momento importante nell'elaborazione dei Regolamenti fu conseguente al Capitolo generale XII. Il bisogno di «1° eliminare tutto quello che fosse ritenuto inutile o ingombrante; 2° introdurre le necessarie modificazioni e aggiunte; 3° ordinare e distribuire il tutto in modo più logico»<sup>25</sup> fece sì che nell'edizione del 1924 la massa dei 1406 articoli del testo precedente fosse ridotta a 416. Tale codificazione rimase praticamente immutata nella sua fisionomia fino al Capitolo generale speciale. Le modifiche più sostanziali furono apportate nelle edizioni del 1954 e del 1966. Nella prima confluirono le deliberazioni dei Capitoli generali XV, XVI e XVII relative soprattutto alle case di formazione (aspirantati, noviziati, studentati e case di perfezionamento per i coadiutori). Nella seconda invece vennero inserite le decisioni del CG XIX, che toccavano numerosi articoli. I temi della formazione, delle pratiche di pietà, dell'Unione dei Cooperatori salesiani, del Pontificio Ateneo Salesiano furono tra quelli che più dovettero esser adeguati all'evoluzione imposta dai tempi e dai luoghi. Ciononostante l'ordinamento di base si conservò pressoché inalterato.

### **3. RIELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE COSTITUZIONI (1968-1984)**

Il testo delle Costituzioni della Società salesiana, che noi ora possediamo, ha ricevuto l'approvazione pontificia dopo un lungo periodo di riflessione, di studio, di decisioni, che tutta la Società, dai singoli con

25 D. RINALDI Introduzione» ai *Regolamenti della Società salesiana*», Epifania del Signore, Torino 1924.

Fratelli sparsi per il mondo ai capitolari riuniti nella massima assemblea rappresentativa, hanno intrapreso all'indomani degli orientamenti dati dal Concilio Vaticano II. Un lavoro che si è protratto per 17 anni, lungo i quali la Congregazione ha prodotto uno sforzo di analisi situazionale e di sintesi costituzionale superiore a quanto era stato fatto nei precedenti cento anni di vita.

Tre i momenti principali di questo periodo:

3.1 1968-1972: è il momento più decisivo del rinnovamento, quello che ruota attorno al Capitolo Generale Speciale (CGXX) e che sfocia nel testo rinnovato delle Costituzioni, approvato «ad experimentum» il 5 gennaio 1972.

3.2 1977-78: il XXI Capitolo generale inizia la revisione del testo precedente.

3.3 1984; il XXII Capitolo generale conclude i dodici anni di «*experimentum*».

### **3.1 1971-72: Le Costituzioni rinnovate «ad experimentum» dal CGS.**

I programmi di «ridimensionamento» che il CG XIX aveva tracciati rimasero parzialmente nelle intenzioni. A sei mesi di distanza dal decreto «*Perfectae caritatis*» un altro documento di grande importanza, il Motuproprio «*Ecclesiae Sanctae*», applicazione pratica, immediata e qualificata di alcuni decreti del Vaticano II, prescriveva che nello spazio di due o tre anni ogni Istituto religioso convocasse un Capitolo «Speciale», onde procedere alla revisione delle Costituzioni, fermo restando il fine, la natura e il carattere dell'Istituto.<sup>26</sup>

Autorizzati dalla Santa Sede a rinviarne la data di inizio (ma non oltre la normale scadenza dei sei anni), nell'ottobre 1968 i Salesiani diedero il via ai lavori preparatori di tale Capitolo Speciale, che si sarebbe aperto nel giugno 1971.

Notiamo che l'«*Ecclesiae Sanctae*» non si limitava semplicemente a chiedere l'aggiornamento della legislazione in armonia con le necessità dei tempi e a determinare i responsabili di tale rinnovamento. Pre-

cisava anche quali dovevano essere gli elementi da armonizzare nel testo rinnovato. Si trattava, infatti, di modificare notevolmente la concezione stessa e il genere letterario delle Costituzioni religiose: da eminentemente giuridiche quali erano nel passato, avrebbero dovuto assumere un indirizzo tale da rispettare, anzi da evidenziare, la realtà carismatica del religioso. Il cambiamento di prospettiva appare con evidenza, come già si accennava nella introduzione,<sup>27</sup> dal confronto fra gli articoli delle «Normae secundum quas» e quelli della «Ecclesiae Sanctae».

Le direttive conciliari erano chiare e l'intera Congregazione si preparò alla celebrazione del Capitolo generale speciale con un triennio di lavoro a livello di base, mediante la consultazione e mentalizzazione di ogni comunità, ed a livello intermedio tramite la convocazione di due Capitoli ispettoriali e il lavoro di varie Commissioni e sottocommissioni preparatorie. Le ricerche, gli studi, le proposte pervennero finalmente ai 202 membri del Capitolo generale che, suddiviso in Commissioni e Sottocommissioni, studiò a fondo tutti i grandi temi dell'identità e della missione salesiana, giungendo, al termine di quasi sette mesi di intenso lavoro (con ben 140 assemblee plenarie), ad approvare un testo costituzionale profondamente «rinnovato». I singoli capitoli, gli articoli, ogni frase era stata esaminata e corretta nella ricerca di quella precisione di linguaggio, brevità di formulazione, chiarezza di espressione che facesse risaltare tutta la ricchezza della vocazione salesiana. Non per nulla l'elaborazione vera e propria del testo era stata preceduta da una lunga riflessione teologica, storica e pastorale, atta a illuminare le situazioni, le prospettive e le conseguenti scelte anche redazionali.<sup>211</sup>

Rimandando a studi più specifici per un'analisi completa del lavoro capitolare,<sup>29</sup> basta qui sottolineare alcuni dati di fatto di maggior rilievo:

1) Il piano generale delle Costituzioni è rimasto pressoché invariato, anche se alcuni temi hanno goduto di maggior spazio ed altri sono apparsi per la prima volta a livello costituzionale: tali sono, ad

27 Cf. Introduzione generale, p. 20

28 Cf. *Capitolo generale speciale XX della Società salesiana. Roma 1971, (616 p.)*. La storia delle «Costituzioni rinnovate,» è brevemente presentata da J. Aubry: *Come sono note le nuove Costituzioni. Iter dei lavori dal 1968 al 1972*", in «Fedeltà e rinnovamento. Studi sulle Costituzioni salesianep, LAS Roma 1974, p. 205-216.

29 Cf. AA.VV. *Fedeltà e rinnovamento*, o.c. p. 217-250.

esempio, la trattazione della Famiglia salesiana, dello spirito salesiano, il lavoro di promozione umana collettiva, la diversa considerazione della parrocchia tra le opere salesiane, la descrizione più completa delle figure complementari dei soci, sacerdote e coadiutore, la comunità educativa, un accento particolare sulla povertà collettiva, la formazione permanente, i principi e i criteri della organizzazione della Società...

2) Oltre 150 articoli delle Costituzioni del 1966 hanno trovato riscontro in altrettanti articoli delle Costituzioni rinnovate. Degli altri 50: una quindicina sono stati soppressi, mentre 35 sono stati trasferiti ai Regolamenti generali in obbedienza alle direttive della «Ecclesiae Sanctae» ed alla evoluzione della legislazione canonica. Si nota, tuttavia, che se il numero totale degli articoli si è conservato identico, non così è avvenuto per il contenuto, che è stato notevolmente arricchito di dottrina ecclesiale e salesiana.

3) Anche ad un primo esame si coglie che c'è stato un recupero in profondità del pensiero di Don Bosco e di un secolo di tradizione salesiana: ciò si rileva specialmente circa l'unità di vita «inseparabilmente apostolica e religiosa» del salesiano, circa i valori della comunione, amicizia e reciproca confidenza, circa gli elementi fondamentali dello spirito salesiano che pervadono tutto il testo. Dal punto di vista letterario ciò appare evidente quando si costatano le frequentissime citazioni, esplicite ed implicite, sia delle Costituzioni scritte dal Fondatore sia di altre fonti che risalgono a Don Bosco o ai suoi primi collaboratori.

4) Più in profondità si deve notare che la prospettiva e la struttura teologica sottostante al nuovo testo delle Costituzioni sono cambiate, in sintonia con la ecclesiologia e con la dottrina sulla vita religiosa del Vaticano II.

5) Infine anche il linguaggio è mutato in adeguamento alle esigenze del rinnovamento conciliare. Il vocabolario usato, tuttavia, non sempre armonizzava la necessità di esprimere nuovi concetti e nuove realtà con la semplicità di stile propria della nostra tradizione. Compito del Capitolo generale seguente sarebbe stato anche quello di procedere ad una rielaborazione stilistica per una maggior chiarezza di lingua e semplicità di tono.



### 3.2 1977-78:

#### **Inizio della revisione delle Costituzioni *ad opera del CG21.***

Tra i compiti del CG21 uno fondamentale era di procedere alla revisione delle Costituzioni (e Regolamenti) approvati «ad experimentum» dal CGS il 4 gennaio 1972. Conclusosi, infatti, il primo sessennio di sperimentazione, i Capitoli ispettoriali e i singoli confratelli avevano inviato al Capitolo generale le loro osservazioni e proposte.

Sulla base di criteri di lavoro precisi, le osservazioni «richiedevano la chiarificazione di alcuni concetti, o precisazioni terminologiche, o suggerivano miglioramenti stilistici al testo; ma vi erano anche, sia pure in numero limitato, proposte che toccavano aspetti non puramente formali del dettato costituzionale».-30

Il CG21, preso atto dell'accettazione globale delle Costituzioni da parte dei confratelli, ma rilevando ancora una non piena conoscenza, assimilazione e sperimentazione del testo, prendeva le seguenti deliberazioni:

1) Conferma del testo approvato dal CGS e prolungamento dell'*experimentum* per un ulteriore sessennio.

2) Introduzione di alcune modifiche ritenute necessarie per colmare lacune o per precisare e completare il testo. In particolare si introdussero quattro articoli nuovi: uno sulla formazione intellettuale dei soci e tre sulla struttura delle «Delegazioni». Le altre modifiche riguardavano i laici corresponsabili nella missione salesiana, la formula della professione, il ruolo del *Superiore* negli scambi comunitari, la formazione dei giovani confratelli in «comunità formatrici», la miglior definizione dei ruoli di tre Consiglieri generali (per la formazione, per la pastorale giovanile, per la Famiglia salesiana). Altri 6 articoli vennero precisati sotto il profilo giuridico.

Il CG21 decise anche di trasmettere dei documenti di lavoro, elaborati dalla apposita «Commissione revisione Costituzioni e Regolamenti» al Capitolo generale successivo, che *avrebbe curato* la redazione in vista della approvazione definitiva del testo.

Analoghe deliberazioni vennero prese anche per i Regolamenti generali.

### 3.3 1984: Approvazione definitiva del nuovo testo delle Costituzioni.

La preparazione della nuova tappa di lavoro, in vista della redazione definitiva, si metteva in moto già nel giugno del 1978, quando veniva costituito un «Gruppo per le Costituzioni» con l'incarico di mettere in luce la continuità storica del testo rinnovato con le edizioni precedenti, di evidenziarne il contenuto *carismatico e normativo*, di studiarne i fondamenti dottrinali.

I due volumi di «Sussidi»,<sup>31</sup> il primo del quale raccoglieva il documento della Commissione «Costituzioni e Regolamenti» del CG21 e una sintesi dei «*punti di maggior rilievo emersi nei Capitoli generali XX e XXI*», furono messi a disposizione, insieme con l'edizione critica delle «Costituzioni di Don Bosco», sia dei Capitoli ispettoriali che dei membri del nuovo Capitolo generale. Erano uno strumento che avrebbe influito sulla continuità del lavoro di revisione.

Per la revisione delle Costituzioni ebbero pure considerevole influenza i grandi testi del magistero e della legislazione della Chiesa (ultimo in ordine cronologico il Codice di diritto canonico edito pochi mesi prima dell'inizio del CG22), del Capitolo generale XXI, delle direttive salesiane (Atti del Consiglio superiore, Sussidi dei Dicasteri), della riflessione portata avanti in Congregazione, *nelle sedi più varie*, da singoli esperti o da gruppi di ricerca.

Il CG22, apertosi il 14 gennaio 1984, ebbe altresì a sua disposizione due volumi di «Schemi precapitolari»: l'intero «dossier», di oltre 1000 pagine, raccoglieva ed ordinava i contributi dei Capitoli ispettoriali e dei confratelli, riportando anche orientamenti e proposte atte ad agevolare il lavoro di revisione per i membri del Capitolo.

Il fatto che il testo promulgato dal CGS fosse stato accolto assai positivamente dalla Congregazione - e la conferma era venuta dalle risposte al questionario compilato dai membri del Capitoli ispettoriali - facilitò i lavori dell'assise capitolare, che svolse il suo compito nella prospettiva della continuità con il CGS e con il testo da esso elaborato.

Attraverso l'articolazione di Assemblee generali e di Commissioni, che lavoravano in stretto contatto con una Commissione centrale di redazione, incaricata di dare omogeneità al testo, di correggere diversità

<sup>31</sup> Contributi *di studio* su Costituzioni e Regolamenti SDB, 2 voll, Roma 1982.

di stile e di linguaggio e soprattutto di offrire i criteri generali secondo cui procedere nella revisione, il CG22, dopo aver fissato la struttura generale del testo,<sup>32</sup> procedeva ad un'accurata analisi di ogni capitolo ed articolo, giungendo alla approvazione del testo definitivo. Vennero pure approvate alcune deliberazioni ed orientamenti operativi, così *come un* volumetto di «Sussidi alle Costituzioni e Regolamenti» che, pur non impegnando l'autorità del *Capitolo*, *aveva lo scopo di facilitare* ai confratelli, nel periodo immediato dopo il CG22, la comprensione della nuova struttura del testo costituzionale, mettendone in rilievo gli aspetti approfonditi, modificati o riformulati.

I lavori capitolari si conclusero il 12 maggio, non prima di aver affidato al *Rettor Maggiore e al* suo Consiglio l'ultima revisione letteraria del testo e la presentazione del *medesimo alla* Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari per l'approvazione definitiva.<sup>33</sup> Tra la fine di maggio e la Fine di novembre si ebbero varie sedute del Consiglio generale e degli *organi* competenti della Congregazione romana, dal dialogo dei quali doveva venire il testo approvato.<sup>34</sup>

Il 25 novembre 1984, dopo che una trentina di articoli erano stati modificati lungo le varie fasi di questo dialogo (nella maggior parte dei casi con precisazioni di carattere giuridico), il testo *veniva* definitivamente *approvato*. L'8 dicembre successivo veniva promulgato dal Rettor Maggiore. Si poneva così la parola «fine» a un cammino di rielaborazione costituzionale che aveva *impegnato per oltre* quindici anni la Congregazione a tutti i livelli.

32 Cf- cap. III di questo commento sulla struttura generale del testo p. 56ss

33 Già fin dal 1834 l'allora Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari utilizzava una prassi d'approvazione simile a quella in uso ai nostri giorni, vale a dire una prima fase a livello di consultori ed una seconda fase a livello di «Congresso della Sacra Congregazione, nella quale la domanda di approvazione veniva decisa con la stesura del relativo decreto.

34 Cf. *ACG n. 312* (1985), p. 63.66. Vi si presentano in sintesi (in dettaglio) le trattative condotte nei mesi di giugno - novembre, in vista della approvazione.

### III LA STRUTTURA DEL TESTO

Dopo aver percorso le principali tappe della storia delle nostre Costituzioni, per coglierne tutta la ricchezza spirituale e salesiana, è utile fermare l'attenzione su una visione complessiva della «struttura» del testo, cioè sul piano generale che ha guidato l'organizzazione e la distribuzione dei contenuti come pure il modo di presentarli, per farne un'autentica Regola salesiana.

Si può osservare, anzitutto, che il discorso sulla struttura è stato oggetto di approfondita e interessante riflessione sia nel CGS sia nel CG22, che ha compiuto il lavoro dell'ultima revisione.

Il CGS, come già si è visto nei cenni storici, accogliendo le istanze del Vaticano II, fece la scelta di un testo profondamente «rinnovato», radicato sulle intuizioni ispirate di Don Bosco, come le aveva espresse nelle Costituzioni da lui scritte, ma ricostruito sull'impianto teologico ed ecclesiologico del Concilio. Al termine del suo lavoro, lo stesso CGS poteva dichiarare: «L'ampiezza dei lavori compiuti ha reso necessaria una nuova distribuzione della materia, in modo che ora si possa parlare di un nuovo testo costituzionale, *anche se* per la massima parte ha *ripreso, in forma aggiornata*, la sostanza delle Costituzioni finora vigenti»-' Al CGS spettò anche la scelta del linguaggio e dello stile letterario ritenuto più idoneo per una vera e stimolante Regola di vita.

Anche il CG22 dedicò vari dibattiti capitolari all'esame della struttura generale del testo e, se da una parte confermò le linee del CGS per quanto riguardava l'impostazione dottrinale e carismatica, dall'altra studiò più a fondo la distribuzione della materia in vista di una sistemazione più organica e unitaria.

Da questa premessa - ancora di indole storica - si può comprendere qualcosa del significato che ha la struttura del testo. Infatti il modo di organizzare e presentare i contenuti dà al progetto apostolico salesiano, tracciato nelle Costituzioni, quella fisionomia tipica e fortemente unitaria, che è propria della nostra Società.

Vogliamo brevemente soffermarci sui criteri che hanno guidato l'elaborazione del testo e su alcuni elementi riguardanti l'organizzazione della materia.

## **1. I criteri per l'elaborazione del testo delle Costituzioni.**

Per comprendere più adeguatamente il piano generale della nostra Regola, quale è emersa dalla revisione capitolare, è importante avere presenti i CRITERI che hanno guidato l'analisi dei contenuti e l'intero lavoro di revisione.

Tali criteri vennero dedotti, sostanzialmente, dagli orientamenti del Vaticano II, ma anche da richieste espresse dai confratelli e quindi dall'esperienza stessa della Congregazione.

Per ciò che riguarda le fonti del Magistero, è noto che il Concilio, e successivamente l'«*Ecclesiae Sanctae*», avevano dato indicazioni autorevoli per la revisione dei testi delle Costituzioni.<sup>1</sup> In particolare il decreto «*Perfectae caritatis*», mentre chiedeva agli Istituti religiosi di rivedere le loro Costituzioni in base ai documenti conciliari, indicava, tra i principi di rinnovamento della vita religiosa da tenere presenti: il «ritorno alle fonti di ogni vita cristiana», quindi «il seguire Cristo come viene insegnato nel Vangelo»; il ritorno alla «ispirazione primigenia dell'Istituto» e quindi la fedeltà «allo spirito e alle finalità proprie dei Fondatori, come pure alle sane tradizioni»; infine, «l'adattamento alle mutate condizioni dei tempi».<sup>3</sup>

Questi criteri, dettati dal Magistero della Chiesa, corrispondevano anche alle *richieste* che, in vista appunto del lavoro di revisione, venivano avanzate dai confratelli da diverse parti della Congregazione.

<sup>2</sup> Cf. PC, 2-3; ES, II, 12-

<sup>14</sup> <sup>3</sup> Cf. PC, 2-3

Si chiedeva, sostanzialmente, che nel testo delle Costituzioni fosse più esplicito il fondamento biblico, teologico, ecclesiale e che, nel medesimo tempo, risultasse con chiarezza l'ispirazione salesiana, in fedeltà allo spirito e alle finalità del nostro Fondatore e alle tradizioni *della nostra Società*. Si domandava altresì che le Costituzioni contenessero solo le norme giuridiche essenziali, di valore universale, per conservare l'unità della Congregazione, accogliendo quindi i principi della flessibilità e del decentramento, come espressione di adattamento ai *tempi e ai luoghi* 4

Partendo dalle indicazioni conciliari e dalle istanze dei confratelli, alla luce anche del Codice di diritto canonico, il CG22 mise a punto i criteri fondamentali che hanno guidato la revisione definitiva ed hanno orientato l'impostazione globale del testo.

È utile richiamarli rapidamente: -

*Criterio evangelico-ecclesiale:*

esso giudica se il testo rispetta i principi evangelici e teologici circa la vita religiosa, la sua natura carismatica di «sequela Christi» e la sua partecipazione al mistero e alla missione della Chiesa.'

- *Criterio storico-salesiano:*

stabilisce se nel testo sono presenti, al di là di *tutte le* mutevoli realizzazioni storiche, quei valori che costituiscono il «patrimonio» spirituale della nostra Società.»

- *Criterio giuridico-normativo:*

garantisce nel testo costituzionale la presenza, l'essenzialità e la chiarezza delle norme giuridiche atte a definire il carattere, il fine e i mezzi dell'Istituto.'

4 Cf. ,Radiografia delle relazioni dei Capidoli ispettoriali speciali., Roma 1969, specialmente p. 162-169

5 Cf. *ES*, 11, 12; *CG21*, 371

6 Cf. *FS*, 11, 12; *CG21*, 371

7 Cf. *ES*, li. 12; *CG21*, 371

Oltre a questi, riguardanti propriamente il contenuto, altri criteri si riferiscono allo *stile letterario*, in ordine al quale si vuole: un linguaggio semplice, consono al nostro tempo, e una preoccupazione di essenzialità e organicità nell'organizzazione *della* materia.

Un criterio, inoltre, di carattere generale («*criterio diversificativo dei testi normativi*») giudica quando una determinata materia sia propria *del* codice fondamentale (= Costituzioni) o quando appartenga ad altri testi del «*diritto proprio*» (= Regolamenti generali o Direttori).

Va ricordato, infine, il rilievo dato al cosiddetto criterio «*esperienziale*», *che si è* avvalso delle ricchissime esperienze raccolte in dodici anni di sperimentazione, ed espresse sia dai Capitoli ispettoriali che dai confratelli."

## **2. L'ordinamento dei contenuti del testo.**

Non ci fermiamo qui in dettaglio *ad esaminare come il testo costituzionale* abbia assunto gli orientamenti dettati dai «criteri»: il commento alle varie parti *e ai diversi capitoli* lo dimostrerà in modo esauriente.

E utile, però segnalare come proprio i suddetti criteri hanno orientato l'impostazione della struttura nella sua globalità.

Anzitutto si può facilmente constatare, come già è stato accennato nel breve excursus storico, che il quadro teologico generale del nuovo testo costituzionale riflette pienamente la teologia e l'ecclesiologia del Vaticano II.<sup>9</sup> Ciò si ricava non solo dall'ampio e costante riferimento al magistero conciliare e pontificio (con l'assunzione del vocabolario teologico del Concilio), ma soprattutto dal fatto che l'intero progetto apostolico salesiano è presentato nel quadro dell'ecclesiologia conciliare: nella Chiesa, «popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», che è «sacramento universale di salvezza», l'umile Società salesiana «nata non da solo progetto umano ma per iniziativa di Dio» (Cost I) è chiamata ad essere sacramento di salvezza per la gio-

<sup>8</sup> Cf. Cf. A CS n. 305 (1982), p. 41

<sup>9</sup> Cf. cap. II di questo commento «Un cenno alla storia dei testi», p. 50-52

ventù (segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai più poveri»: Cost 2).

La fedeltà alle origini, cioè al patrimonio evangelico del Fondatore, è pure evidente lungo tutto il testo delle Costituzioni. Non soltanto è frequente e ricco il riferimento diretto o indiretto" - alla parola di Don Bosco, ma soprattutto emerge con chiarezza che il testo è **la** descrizione dell'esperienza spirituale ed apostolica del Fondatore, continuata dai suoi figli. La vita salesiana oggi è costantemente presentata e giudicata avendo davanti Don Bosco, il suo carisma di Fondatore e la sua santità: le Costituzioni rappresentano così la continuità vitale dello spirito e della prassi di Don Bosco nell'azione dei suoi discepoli oggi.

Vale la pena anche di ricordare lo sforzo fatto, lungo il lavoro di revisione, per rispettare quell'opportuno «dosaggio» tra elementi di indole spirituale e norme giuridiche, voluto dal Vaticano II: e dallo stesso Codice di diritto canonico." Una delle linee perseguite attentamente dai Capitoli generali è stata quella di fare delle Costituzioni un vero libro di vita spirituale: un libro che muova interiormente alla sequela di Gesù, nello stile di Don Bosco, un libro da meditare e da pregare (Cf. Cost 196). Perciò si sono limitate le norme giuridiche presenti nel testo, lasciando solo quelle necessarie per definire con chiarezza le finalità dell'istituto, i vincoli che legano ciascuno alla Società, le strutture comunitarie necessarie alla vita e all'azione della stessa Società. Si sono invece trasferite ai Regolamenti le norme, pure di valore universale, che risultano applicative dei principi generali esposti nelle Costituzioni.

Queste considerazioni aiutano a comprendere meglio il piano generale della distribuzione e dell'ordinamento dei contenuti nel testo rinnovato.

Pur rilevando - come si è detto - la sostanziale continuità dei grandi temi che definiscono il progetto salesiano nelle varie edizioni della Regola (temi che possono raggrupparsi attorno alle parole-chiave: *missione, comunità, consigli evangelici, formazione, servizio di autorità*),

10° Nel testo delle Costituzioni si contano 31 citazioni esplicite (spesso letterali) delle parole di Don Bosco (cf. Così Proemio. 1. 4. 8. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 26. 29. 34. 38. 39. 50. 52. 64. 65. 71. 72. 79. 81. 83. 85. 91). Oltre a queste citazioni vi sono 45 altri riferimenti a Don Bosco e al suo pensiero in altrettanti articoli.

11 Cf. CIC, can. 587 § 3



non si può non osservare il cambiamento strutturale intervenuto con il CGS e poi con il CG22. Mentre infatti le Costituzioni scritte dal Fondatore (e in seguito le successive redazioni fino al 1966) sviluppavano i temi di vita religiosa salesiana in successivi capitoli, senza fare ulteriori divisioni, le Costituzioni approvate nel 1984 contengono *14 capitoli distribuiti in quattro parti*, come risulta chiaramente dall'Indice generale: 12

## PROEMIO

### *Parte*

#### *prima*

I SALESIANI DI DON BOSCO NELLA CHIESA

Cap I - III : art. 1-25 (articoli 25)

#### *Parte seconda*

INVIATI AI GIOVANI - IN COMUNITÀ - AL SEGUITO DI CRISTO

Cap IV - VII : art. 26-95 (articoli  
70)

#### *Parte terza*

FORMATI PER LA MISSIONE DI EDUCATORI

PASTORI Cap VIII - IX : art. 96-119 (articoli 24)

#### *Parte quarta*

IL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELLA NOSTRA

SOCIETÀ Cap X - XIV : art. 120-190 (articoli 71)

## CONCLUSIONE

Art. 191-196 (articoli 6)

Come si nota, alle quattro parti è stato premesso un *Proemio* e fa seguito una *Conclusione*.

Osservando questo «Indice generale» della materia, viene spontaneo porsi la domanda: qual è *l'IDEA DI FONDO* che ha guidato il CG22 nel raggruppare e ordinare in tal modo i contenuti della Regola di vita? *qual è, cioè, la motivazione* profonda che spiega la struttura del testo?

Tale motivazione, come si ricava dai dibattiti capitolari e dalla stessa analisi del testo, è quella dell'unità della nostra vita *di consacrati* apostoli. quell'unità della vocazione salesiana, della quale il CGS parla come di «*grazia*» di cui ci fa dono lo Spirito.<sup>13</sup>

Questo motivo di «unità» della vocazione salesiana era certamente presente nel testo primitivo scritto dal nostro Fondatore: lo si può cogliere fin dal primo articolo che presenta lo «scopo» della Società salesiana nei suoi elementi essenziali.

La preoccupazione per l'unità del progetto salesiano fu costantemente presente nel CGS, che già pensò ad una distribuzione dei contenuti della Regola, da cui risultasse che «con un'unica chiamata Cristo ci invita a seguirlo nella sua opera salvifica e nel genere di *vita* verginale e povera che scelse per sé».<sup>14</sup>

*Nel CG22, e quindi nel testo ultimamente approvato dalla Sede Apostolica, l'unità della nostra vita è maggiormente evidenziata dall'approfondimento della nostra CONSACRAZIONE APOSTOLICA.*

La consacrazione religiosa, che ha le sue profonde radici nella consacrazione battesimale e ne è un'espressione più piena," è presentata nel suo significato originale di iniziativa dell'amore di Dio, che *investe* tutta la nostra vita: Dio ci chiama, «ci consacra col dono del suo Spirito e ci invia ad essere apostoli dei giovani» (Cost 3). Nella consacrazione si manifesta la potente azione della grazia che ci aiuta a vivere la vocazione come dono di Dio per la Chiesa e per il mondo, dono che - per noi - passa attraverso Don Bosco e il suo spirito. *Da parte* nostra, la vita «consacrata», con gli impegni che assumiamo davanti a Dio e davanti alla Chiesa, diventa un'unica offerta, libera e *totale, a Dio in Cristo* e per Cristo per lavorare con Lui alla costruzione del Regno.

13 Cf. CGS, 127: » o Spirito Santo chiama il salesiano ad una opzione di esistenza cristiana che è simultaneamente apostolica e religiosa. Gli dona perciò la grazia di *unità* per vivere il dinamismo dell'azione apostolica e la pienezza della vita religiosa in un unico movimento di carità verso Dio e verso il prossimo».

14 Cf. Costituzioni 1972, art. 68

15 Cf. PC, 5

Vedremo più dettagliatamente, commentando l'art. 3, come è descritta l'unità profonda dei diversi elementi che costituiscono la risposta della nostra vita consacrata: missione apostolica, comunità fraterna e pratica dei consigli evangelici: essi sono «vissuti in un unico movimento di carità».

Possiamo dire che il piano *generale delle Costituzioni* è ispirato da *questo fondamentale articolo terzo*: la struttura globale e l'articolazione delle parti e dei capitoli è stata impostata in modo da offrire una trattazione organica che evidenzi immediatamente l'unità della nostra vocazione.

Si vedrà in seguito lo sviluppo delle singole parti; ma si può fin d'ora coglierne sinteticamente il significato fondamentale.

Dopo un breve PROEMIO, di indole storica, che presenta fin dall'inizio l'importanza della Regola per noi nel pensiero stesso di Don Bosco, la PRIMA PARTE - che può dirsi «*introduttiva e fondante*» - traccia le linee fondamentali della vocazione salesiana con le note che la distinguono, e ne descrive la collocazione nella Famiglia salesiana, nella Chiesa e nel mondo. È proprio di questa parte mettere in evidenza alcuni tratti essenziali che entrano e connotano anche le altre parti del testo: in particolare lo «spirito salesiano» (cap. II) e la professione del salesiano (cap. III).

Segue poi una grande parte (la PARTE SECONDA) che rappresenta come il «*corpo centrale*» del progetto religioso salesiano: essa descrive dettagliatamente i vari elementi «inseparabili» della vocazione salesiana: la missione apostolica, la comunità fraterna e la vita evangelica secondo i consigli, il dialogo con il Signore. È soprattutto questa seconda parte che evidenzia quell'unità della vita consacrata apostolica, di cui si parlava precedentemente: i diversi aspetti della nostra vocazione, infatti, si integrano e si illuminano a vicenda, contribuendo insieme a dare la fisionomia del vero salesiano.

Le due parti che seguono possono, a prima vista, dare l'impressione di un legame non così forte con l'identità vocazionale descritta nelle parti prima e seconda; ma non è così: anche se i temi trattati sono di carattere più pratico (e quindi necessariamente con maggiori elementi giuridici), essi si integrano pienamente nel progetto apostolico tracciato nell'insieme delle Costituzioni.

La TERZA PARTE tratta della incorporazione alla Società e della formazione, iniziale e permanente, dei soci. La Congregazione vive nei suoi membri e ha il dovere di offrire ad essi i mezzi per sviluppare il carisma salesiano e per far acquisire ogni giorno le capacità necessarie per la vita e per la missione: questo è il compito della «formazione»,

La QUARTA PARTE è dedicata a presentare il servizio *dell'autorità* con le strutture necessarie per l'organizzazione della Società. La nostra Congregazione, anche se di origine carismatica, è formata da persone riunite in comunità concrete e dedicate a compiti educativi e pastorali precisi: come la Chiesa, spirituale e giuridica insieme, essa ha bisogno di strutture per costituirsi, governarsi, condurre efficacemente la propria azione, mantenere la propria vitalità: questo è un compito particolare di coloro che sono chiamati ad esercitare il servizio dell'autorità.

Il testo si chiude con alcuni articoli posti come CONCLUSIONE: se da una parte essi precisano alcune norme giuridiche per l'interpretazione del testo, d'altra parte essi rappresentano uno stimolo a *percorrere con fedeltà* la via dell'Amore, nella generosa risposta al Signore che ci ha amati per primo.

### **3. Alcune caratteristiche redazionali.**

Prima di concludere questa riflessione sulla struttura generale delle Costituzioni, può essere utile fare un cenno ad alcune caratteristiche redazionali che contribuiscono a dare al testo un volto proprio e originale. Ci riferiremo, in particolare, ai «titoli» delle parti, dei capitoli e dei singoli articoli, al linguaggio e allo stile, alle ispirazioni bibliche poste all'inizio dei singoli capitoli e delle sezioni.

#### **3.1 I «titoli» usati nel testo.**

Sia il CGS che il CG22 hanno avuto cura di scegliere accuratamente i titoli delle singole parti e dei diversi capitoli, perché corrispondessero *fedelmente alla materia* trattata: un segno di tale cura si rileva

dal fatto che, pur non essendo i titoli oggetto di votazione, furono sempre esaminati e discussi nelle Commissioni di studio come nell'Assemblea capitolare.

*È utile far rilevare il tono personale dato ai titoli delle parti (specialmente delle prime tre) nel testo definitivamente approvato: leggendo successivamente i titoli, si percorre in sintesi tutto il cammino che i Salesiani (i singoli e la comunità) sono chiamati a compiere per rispondere fedelmente alla vocazione: «I Salesiani di Don Bosco... inviati ai giovani, in comunità, al seguito di Cristo... formati alla missione di educatori pastori».*

Per quanto riguarda i titoletti dei singoli articoli, si osserva che sono una novità introdotta dal CGS: essi rappresentano delle brevi indicazioni, poste a margine di ogni articolo, che ne evidenziano con immediatezza il contenuto essenziale e l'idea di fondo, permettendo di avere una visione sintetica della successione della materia nei capitoli.

I titoli sia delle parti che dei capitoli, come pure dei singoli articoli, assumono così una funzione di guida nella comprensione del testo e nella memorizzazione dei contenuti.

### **3.2 Stile e linguaggio.**

Come già si è accennato, tra le richieste dei confratelli in vista della revisione delle Costituzioni affiorava quella di un linguaggio semplice, di facile comprensione, ma nello stesso tempo appropriato ad un testo legislativo e adeguato alle esigenze nuove. Tra i criteri, stabiliti sia dal CGS che dal CG22, c'era la preoccupazione per la semplicità dello stile, unita tuttavia all'esigenza che il linguaggio fosse in sintonia con la dottrina conciliare e avesse il tono spirituale proprio di una Regola di vita.

Potremo facilmente osservare, studiando il testo, lo sforzo che è stato fatto e l'evidente cambio di stile che è stato apportato rispetto alle redazioni del passato.

Ciò si coglie fin dal Proemio, che inizia in questo modo: «Il libro della Regola è *per noi* Salesiani il testamento vivo di Don Bosco». Già dalle prime parole emerge una novità. Le precedenti redazioni delle Costituzioni si esprimevano in terza persona: «La Società... i soci... il socio», e formulavano le norme sotto la forma imperativa o esortativa, espressa con il futuro o il congiuntivo: «I soci attenderanno a perfezio-

nare se stessi... Si mantenga l'unione fraterna... L'orario sia distribuito... ».

Il testo nuovo ha un altro tono, più stimolante: si è scelto deliberatamente di utilizzare spesso il «noi» e si è preferita la forma dichiarativa dell'indicativo presente. In luogo di dire: «Si farà... si faccia... si deve fare così», si *dice* generalmente: «Noi facciamo così... Il salesiano fa così...», nel senso di: «Noi abbiamo deciso di *fare così*... Noi accettiamo... Noi ci sforziamo lealmente di fare così». Questa formulazione non significa affatto che sia diminuita la forza normativa delle Costituzioni. Essa indica piuttosto l'intervento attivo della coscienza in rapporto alla legge; significa che la Regola è accolta liberamente da persone che hanno detto sì a un progetto di vita e si sono riunite insieme per realizzarlo; ed esprime il fatto che i Salesiani sono concordi sulla loro identità e che, attraverso la loro fedeltà, si sentono in permanenza corresponsabili della riuscita personale e comunitaria della missione che Dio ha loro affidata.

#### **4. Bibbia e Costituzioni.**

Un discorso particolare e più completo meritano le citazioni bibliche che sono abbondantemente presenti nel testo costituzionale e che, in certo *modo*, *rappresentano una* «ispirazione biblica» per leggere e meditare con frutto la nostra Regola di vita.

È questa un'altra novità del testo rinnovato secondo l'insegnamento conciliare: la grande ricchezza di «Parola di Dio» *presente in* esso ci mette a contatto con un testo totalmente fondato sul Vangelo. Vedremo chiaramente questa verità nel commento alle singole parti; ora qui esponiamo *alcune* riflessioni di carattere generale che ci aiutano a comprenderne meglio il valore.

#### **4.1 Atto di fedeltà a Dio, alla Chiesa e al Concilio.**

«Nei libri sacri il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli e parla con essi».<sup>16</sup> È questa in sintesi la ra-

gione decisiva per cui il Concilio Vaticano II invita «con ardore e insistenza» ad un «contatto continuo con le Scritture», per apprendere attraverso di esse «la sublime scienza di Gesù Cristo» (Fil 3,8)."

In fedele rispondenza alla Chiesa e al Concilio, ed attingendo anzi esplicitamente dai suoi testi, le Costituzioni rinnovate ricordano il primato della Parola del Dio vivente nel convocare il popolo di Dio' Il - che per noi concretamente è la comunità salesiana - in quanto tale Parola è insieme «fonte di vita spirituale, alimento per la preghiera, luce per conoscere la volontà di Dio negli avvenimenti e forza per vivere in fedeltà la propria vocazione» (Cost 87). Di qui la conseguenza legittima e normativa di una piena e fruttuosa ispirazione biblica della Regola di vita salesiana: «Avendo quotidianamente in mano la Sacra Scrittura (PC, 6), come Maria accogliamo la Parola e la meditiamo nel nostro cuore per farla fruttificare e annunziarla con zelo» (Cost 87).

#### **4.2 Un sostanzioso filo biblico.**

Pertanto un reale, anche se esteriormente sobrio, filo biblico, programmaticamente elaborato, percorre come spina dorsale le Costituzioni dei Salesiani, in ciò fedeli non solo all'imperativo conciliare, ma anche a un'eredità di famiglia, come già si può vedere negli «Scritti di Don Bosco» posti in appendice alle stesse Costituzioni.

In queste si trovano tre tipi di referenze bibliche: le grandi citazioni che aprono in forma ben rimarcata i diversi capitoli e sezioni (sono 22); altre citazioni nel corpo degli articoli in maniera più o meno esplicita (sono 23); e, ancora più numerosi, i testi costituzionali che richiamano passi biblici, pur senza citazioni esplicite.

In ogni caso, per intenzione espressa del CG22, un posto interpretativo peculiare spetta alle citazioni collocate con ogni evidenza all'inizio di ogni capitolo o sezione. Esse sono per eccellenza le «ispirazioni bibliche». Ad esse daremo particolare attenzione.

" Cf. DV, 23

''' Cf. PO, 4

### 4.3 Nell'unità della storia della salvezza e dell'azione del medesimo Spirito.

Più che la felice constatazione di un'accurata presenza biblica, *merita cogliere* quale corrispondenza si ponga tra citazione biblica e articoli costituzionali. Tale corrispondenza non è soltanto estrinseca, nominale, né di tipo decorativo e devozionale, e nemmeno di tipo tecnico, come se nel senso letterale biblico si possa scorgere direttamente il senso salesiano. Il rapporto è più complesso, ma solo così teologicamente corretto e spiritualmente fruttuoso.

La fede ci rivela come unico sia il piano storico della salvezza: ha le sue radici anzitutto nel popolo di Dio della Bibbia, con al centro Gesù di Nazareth, morto e risorto, Parola di Dio definitiva; si manifesta sacramentalmente nella Chiesa e, per essa, si estende al mondo fino al compimento della Parusia del Signore. In tale economia è all'opera l'unico Spirito di Dio o Spirito Santo che ispira e assiste l'opera di Dio, sigillando con il carisma di una specifica ispirazione gli avvenimenti di fondazione *della salvezza codificati* nei Libri Sacri. Ma la sua ispirazione e assistenza continuano oggi riproponendo la santa «memoria» di Gesù Cristo (e dei suoi discepoli) (Gv 14,26) e garantendone l'attualizzazione nella vita della Chiesa.

In questa maniera quanto vi è di buono e di santo nella comunità *ecclesiale dopo la Pasqua* è sviluppo vero e vitale della Parola di Dio degli inizi; è in certo modo il discorso biblico che continua sotto altri codici. Tale è il caso delle Costituzioni approvate ufficialmente dalla Chiesa, nel solco - è doveroso dirlo - del riconoscimento del Fondatore, il cui carisma è sempre percezione dello Spirito Santo, prolungamento e applicazione dell'ispirazione divina in una determinata epoca storica (Cf. Cost 1).

Ne consegue, pertanto, che mettere a contatto la parola biblica con quella costituzionale non significa evidentemente rendere inutile o subalterna la Parola di Dio della Bibbia, bensì, sottraendola da un angusto ruolo di ricetta, assicurarle il compito di 'profezia', di orizzonte spirituale profondo entro cui comprendere le formulazioni della Regola.

Concretamente significa riconoscere che le Costituzioni possiedono una sicura garanzia di autenticità e portano un mistero di grazia (è lo stesso Spirito del Libro sacro che propone il senso vivo delle Costi-



tuzioni); significa ulteriormente accettare le parole della Regola con l'atteggiamento dovuto alla Parola più grande, ricca e radicale, espressa nella Scrittura: un atteggiamento di ascolto sincero e fedele (cf. ad es. Dt 4-6; Mt 7,24-26), con la gioia che viene dall'osservanza della Parola di Dio (Rm 15,4); significa attingere dall'ispirazione biblica quella chiamata in giudizio, quel confronto della nostra condotta concreta con il disegno che Dio ha su di noi, quella messa in crisi che sempre la Parola vivente di Dio (cf. Eb 4,12-13) opera, quando penetra in noi.

Senso spirituale profondo, appello alla conversione e insieme conforto della speranza: ecco alcune risonanze interiori offerte al salesiano quando legge le Costituzioni nel contesto più grande della memoria biblica.

In questo vitale processo di interazione fra parola biblica e parola costituzionale il salesiano attua il doppio momento che unicamente garantisce un'accoglienza genuina e vivificante della Parola di Dio: impara a leggere le Costituzioni con la Bibbia, ed insieme apprende a leggere la Bibbia con le Costituzioni, con lo spirito di Don Bosco e della tradizione salesiana. Per cui, mentre alla Scrittura riconosciamo con la Chiesa il momento sorgivo o di partenza della Parola di Dio, vediamo nelle Costituzioni come un punto di arrivo, un appuntamento attuale della Parola con noi, l'incontro con il «Padre che è nei cieli e viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli e parla con essi». Non identità dunque, né separazione, ma continuità sostanziale, anche nella motivata diversità delle parole, nell'unico Mistero che salva.

#### **4.4 Come in uno specchio.**

Chiaramente il genere letterario quanto mai sintetico delle Costituzioni, pur collocandosi in un clima interamente animato dall'ispirazione biblica, non consente di fare riferimento esplicito alla Scrittura se non per «frammenti» emblematici, come specchio di un quadro più grande. Come è facile appurare, il dato biblico non viene strumentalizzato, ma chiaramente rimane il compito di collocare ogni citazione nel contesto omogeneo più ampio da cui è presa.

Non basterebbe però un approfondimento puramente esegetico,

che vada dalla Bibbia alle Costituzioni. In forza dell'unità dell'azione divina, per cui, come dice Gesù, albero e frutti si riconoscono vitalmente (Mt 7,16-19), diventa necessario ricordare almeno certi riscontri che *sembrano stimolare* alcuni *peculiari accenti di una lettura nostra della Scrittura* (come viene esemplificato in Cost 11). In questo modo più chiaramente appariranno quelle ricchezze della Parola di verità, che Dio intende manifestarci attraverso l'esperienza evangelica della nostra Famiglia spirituale.

## PROEMIO

**Il libro della Regola è per noi Salesiani il testamento vivo di Don Bosco. Egli ci dice: «Se mi avete amato in passato, continuate ad amarvi in avvenire con l'esatta osservanza delle nostre Costituzioni».'**

**Don Michele Rua, primo successore di Don Bosco, ci ripete: - Quando il nostro Padre inviò i suoi primi figli in America, volle che la fotografia lo rappresentasse in mezzo a loro nell'atto di consegnare a don Giovanni Cagliero, capo della spedizione, il libro delle Costituzioni, come dicesse: «Vorrei accompagnarvi io stesso, ma quello che non posso fare io, lo faranno queste Costituzioni.**

**Custoditele come preziosissimo tesoro».**<sup>1</sup>

1 MB XVII, 258

2 Cf DON RUA, L. 1.12.1909

Le grandi «Regole» degli antichi Ordini religiosi sono spesso precedute da un Prologo o Proemio di natura dottrinale e spirituale, che ha lo scopo di creare un clima intensamente evangelico per introdurre il lettore a meditare e praticare con frutto il libro di vita che gli viene proposto.

Anche le Congregazioni religiose nate più recentemente - in particolare alcune sorte nell'800 fecero talvolta precedere al testo delle loro Costituzioni una Introduzione o Proemio, di indole generalmente storica, al fine di presentare la Congregazione nella sua origine e di conservare meglio la memoria del Fondatore o le circostanze della fondazione.

Anche Don Bosco voleva premettere al testo delle Costituzioni da lui scritte una Introduzione, che troviamo in tutte le redazioni dal primo abbozzo del 1858 fino a quella del 1873 (secondo testo a stampa, in lingua latina, dopo la ripresentazione delle «animadversiones» romane). Tale Introduzione consisteva in un Proemio sull'importanza dell'educazione della gioventù e in un capitolo intitolato «Origine di questa Società» in cui il Fondatore tendeva a sottolineare la continuità fra ciò che era sorto in Torino fin dal 1841 e la Società salesiana, delle cui Costituzioni chiedeva alla Santa Sede l'approvazione.'

<sup>1</sup> Cf. G. BOSCO, *Costituzioni della Società di San Francesco di Sales, 1858.1875, a cura di F. MOTTO*, p. 58-71

Ma la prassi canonica del tempo era mutata ed era divenuta contraria a queste forme di «Proemio», che *precedevano la vera e propria* normativa, per cui era frequente l'osservazione ai nuovi testi: «Prologi expungantur» («Si eliminino i Prologi»). Infatti tra le «animadversiones» rivolte alle Costituzioni della Società salesiana, proposte da Don Bosco, leggiamo la seguente: «Non essendo solito che la Santa Sede approvi nelle Costituzioni il proemio e l'elogio storico dell'Istituto, dovrebbero entrambi togliersi».

Don Bosco, accogliendo la decisione della Congregazione romana, tolse sia il Proemio che il capitolo introduttivo di carattere storico, così che il *testo approvato* nel 1874 inizia immediatamente con il primo capitolo: «Societatis salesianae finis» («Scopo della Società di S. Francesco di Sales»).

Si può osservare che la prassi delle Congregazioni romane divenne *in seguito ancor più esigente*, fino a proibire che nelle Costituzioni degli Istituti religiosi comparisse persino il nome del Fondatore («Nelle Costituzioni generalmente non si fa menzione del Fondatore né si possono approvare citazioni delle sue parole»).<sup>2</sup> Nelle «Normae secundum quas» del 1901 veniva codificata tale norma: «Nelle Costituzioni non si inseriscano prefazioni, introduzioni, proemi, notizie storiche, lettere di *esortazione o di elogio*».<sup>3</sup>

Il Concilio Vaticano II, ridonando alle Costituzioni degli Istituti religiosi - come abbiamo visto - il loro significato più autentico di vera Regola di vita *evangelica*, e sottolineando fortemente che all'origine di esse vi è l'esperienza spirituale del Fondatore, riapriva la strada a dei testi che mettessero meglio in risalto l'ispirazione primigenia del carisma proprio.

t in questa luce che il Capitolo Generale Speciale, avendo presente le prime stesure *delle* Costituzioni del nostro Fondatore, volle premettere al testo un «Proemio» come introduzione. Tale Proemio aveva un tono squisitamente spirituale: era una breve ma efficace spiegazione del senso della Regola e un invito a seguirla con amore.

2' «In Constitutionibus generatim non fit mentio de Fundatore nec probari possunt verba+. È una delle ~animadversiones~ fatte alle Costituzioni delle .Soeurs de Si. Joseph', Annecy, 12 maggio 1897, ad. 1.

3 «Non adintantur in Constitutionibus praefationrs, mtroductiones, proemia, notitiac historicae, littcrae hortatoriac vei laudatonac», *Normae secundum qual*, n. 24.

Ma già nel CG21 e successivamente durante la preparazione del CG22 furono avanzate delle proposte per dare al Prologo un carattere maggiormente storico, richiamando fin dall'inizio la presenza viva di Don Bosco attraverso il libro della Regola: il progetto religioso si manifesta, infatti, nella viva adesione allo spirito del Fondatore

Il CG22, facendo proprie alcune proposte *pervenute* dai C.I., decise di trasferire i contenuti del Proemio delle Costituzioni del '72 nella conclusione del nuovo testo e di comporre un Prologo nuovo di sapore storico-spirituale.

Dal punto di vista strutturale l'attuale Prologo è assai semplice: esso si compone di due brevi citazioni, una dello stesso Don Bosco e una del suo primo successore, il beato don Michele Rua. Unico è il pensiero e lineare la considerazione proposta: la fedeltà a Don Bosco Fondatore dopo la sua *morte o là dove egli* non può essere personalmente presente, si realizza e si rivela nell'osservanza delle Costituzioni.

L'attenzione al Fondatore, richiesta dal Vaticano II per i testi delle Costituzioni rinnovate, viene così resa esplicita fin dalle prime parole del testo, *parole che sono* immediatamente visualizzate dalla fotografia di Don Bosco che consegna il libro della Regola a don Giovanni Cagliero, capo della prima spedizione missionaria: questa foto storica è parte integrante dello stesso Proemio.

Vogliamo fermarci brevemente sui due *capoversi del testo*.

La citazione che apre le Costituzioni è tratta dalla commovente «lettera di congedo» di Don Bosco ai suoi «cari ed amati figlioli in Gesù Cristo». L'intera lettera poi è inserita in quel fondamentale documento di spiritualità, di pedagogia e prassi salesiana, che nella tradizione ha assunto il nome di «testamento spirituale» di Don Bosco, e che nelle sue formule incisive, *scultoree, cariche di significato*, ancora una volta è stato pubblicato in Appendice al testo delle Costituzioni.<sup>4</sup>

Come introduzione dell'intera Regola è posta così la parola viva di Don Bosco: «Se mi avete amato in passato, continuate ad amarmi in

<sup>4</sup> Cf. Costituzioni 1984, Appendice, p. 255-258. La «lettera di congedo dai tempi di Don Rua in poi fu sempre inserita nel volume "Pratiche di pietà in uso nelle Case salesiane; dal CGS è stata posta in Appendice al testo delle Costituzioni insieme con altri passi del «testamento spirituale» (cf. RSS anno IV 1985 x.t, p. 82).

*avvenire colla esatta osservanza delle nostre Costituzioni*».S Per il suo contenuto e per la posizione che occupa, questa parola dei Padre diventa, oltre che un faro, alla cui luce occorrerà sempre riferirsi per evitare di cadere in fraintendimenti, anche un'adeguata chiave di discernimento per capire il senso e il valore delle Costituzioni.

La realtà della Congregazione salesiana rimarrebbe infatti vaga, indecifrabile, qualora la grande ricchezza dottrinale delle Costituzioni rinnovate non venisse letta sapientemente come l'espressione della volontà di Don Bosco e del carisma che lo Spirito ha suscitato per mezzo di lui. Senza un rapporto con Don Bosco, efficace tanto nella sua realtà giuridico-istituzionale (=osservanza delle Costituzioni) quanto in quella affettivo-spirituale («Se mi avete amato in passato... continuate ad amarvi...»), i Salesiani non avrebbero diritto di cittadinanza nell'ambito della vita religiosa, privi come sarebbero delle loro originali radici.

Il testo esprime tutto questo anche con la significativa affermazione: «*Il libro della Regola è per noi Salesiani il testamento vivo di Don Bosco*». Quante volte Don Bosco ha presentato la Regola come il ricordo più vivo che avrebbe accompagnato i suoi Figli: «Figlioli miei, *osservate le nostre sante Regole*. Ecco il più grande e caro ricordo che questo vostro povero e vecchio padre vi può lasciare»; <sup>c</sup> «Fate che ogni punto della santa Regola sia un mio ricordo», ripeteva anche alle Figlie di Maria Ausiliatrice.' È questo il convincimento costante della tradizione salesiana, che nelle Costituzioni ha sempre visto presente Don Bosco, il suo spirito, la sua santità. Basti, al riguardo, la parola di don Filippo Rinaldi, che scrive: «Le Costituzioni, miei cari, sono l'anima della nostra Società e questa fu l'anima di tutta la vita di Don Bosco; perciò la storia di esse è tutta nella vita di lui. Anzi possiamo dire che nelle Costituzioni abbiamo tutto Don Bosco; in esse il suo unico ideale della salvezza delle anime; in esse la sua perfezione con i santi voti; in esse il suo spirito di soavità, di amabilità, di tolleranza, di pietà, di carità e di sacrificio...»<sup>8</sup>

5 MB XVII, 258

6 MB XVII, 296

7 MB X, 647

8 Cf. ACS n. 23, 24 gennaio 1924, p. 177

Nel secondo capoverso si trova la conferma di questa convinzione profonda attraverso la testimonianza del primo successore di Don Bosco. Don Rua ricorda il toccante episodio della partenza dei primi missionari e il significativo gesto del Padre che consegna il libro della Regola al capo spedizione, don Giovanni Cagliero. È dello stesso don Rua la spiegazione: «Quante cose diceva Don Bosco con quell'atteggiamento! Era come se dicesse: Voi traverserete i mari, vi recherete in paesi ignoti, avrete da trattare con gente di lingue e costumi diversi, sarete forse esposti a gravi cimenti. Vorrei accompagnarvi io stesso, confortarvi, consolarvi, proteggervi. Ma quello che non posso fare io stesso, lo farà questo libretto. Custoditelo come preziosissimo tesoro».<sup>9</sup> Non c'è parola più chiara per dire che Don Bosco è davvero presente nella Regola ed è al fianco di colui che vuole intraprendere l'avventura salesiana per guidarlo, incoraggiarlo, sostenerlo.

Notiamo come don Rua proponga l'osservanza delle Costituzioni non solo come espressione di attaccamento a Don Bosco, ma anche come testimonianza di obbedienza alla sua parola: «*Custoditele come preziosissimo tesoro*». Don Bosco stesso ci invita a conservare quel tesoro spirituale, che il Signore ha voluto dare alla Congregazione salesiana: tesoro perché Dio stesso, insieme alla sua Santissima Madre, le ha ispirate; tesoro perché sono una via evangelica di carità; tesoro perché per mezzo di esse numerosi confratelli hanno camminato nella santità. Don Rua, nella stessa circolare che riferisce il suddetto episodio, aggiunge: «Esse sono il libro della vita, la speranza della salute, il midollo del Vangelo, la via della perfezione, la chiave del Paradiso, *il patto della nostra alleanza con Dio*».

Si può concludere dicendo che questo breve Proemio ci fa intuire immediatamente che cosa ha sempre significato lo «*stare con Don Bosco*», ricevendo in eredità il suo testamento spirituale. Il commento di don Rua parla di intensa comunione di affetto, in una cordialità di famiglia, con un Padre sempre presente tra noi, che guida, stimola, illumina e intercede affinché non cessiamo mai, dovunque e in ogni attività, di essere gli instancabili e fedeli «missionari dei giovani».<sup>(10)</sup>

<sup>9</sup>D. RUA, *Lettera del 1.12.1909 in Lett. circolari*, p. 498

<sup>10</sup> Cf. E.VIGANÒ, *1° testo rinnovato della nostra Regola di vita*, ACG n. 312 (1985), p. 13